



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemeza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale n° 88 dell' 8 Maggio 2025

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATI UFFICIALI n. 261/A, n. 262/A, n. 273/A e n. 274/A della FIGC inerenti modifiche regolamentari alle N.O.I.F. e al Codice di Giustizia Sportiva;

COMUNICATO UFFICIALE n. 263/A della FIGC inerente integrazioni alle norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2025/2026, per le società di Serie A, Serie B e Serie C maschili;

COMUNICATO UFFICIALE n. 264/A della FIGC inerente il termine per la riconferma, da parte delle società già titolari del tesseramento, dei/delle calciatori/calciatrici "Giovani" e "Giovani di Serie", in scadenza al 30 giugno 2025, al fine di acquisire ovvero riacquisire lo status di "Giovani di Serie";

COMUNICATO UFFICIALE n. 265/A della FIGC inerente il termine per la riconferma, da parte delle società già titolari del tesseramento, delle calciatrici "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "non professioniste" in scadenza al 30 giugno 2025;

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

TORNEO NAZIONALE

Il Settore Giovanile e Scolastico ha esaminato il Regolamento del Torneo Nazionale appresso indicato e ne ha autorizzato lo svolgimento:

denominazione del torneo: **"1° Trofeo Costa dei Saraceni"**
organizzazione: F.C. CROTONE SRL
categoria di partecipazione: Esordienti Misti
periodo di svolgimento: dal 30 maggio all' 1 giugno 2025
località: "Centro Sportivo Macrillò" di Crotona

I referti di gara, redatti da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Crotona, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

denominazione del torneo: **"1° Trofeo Costa dei Saraceni"**
organizzazione: F.C. CROTONE SRL
categoria di partecipazione: Pulcini Misti
periodo di svolgimento: dal 30 maggio all' 1 giugno 2025
località: "Centro Sportivo Macrillò" di Crotona

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Crotona, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

denominazione del torneo: **"1° Trofeo Costa dei Saraceni"**
organizzazione: F.C. CROTONE SRL
categoria di partecipazione: Primi Calci
periodo di svolgimento: dal 30 maggio all' 1 giugno 2025
località: "Centro Sportivo Macrillò" di Crotona

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Crotona, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Lo svolgimento del Torneo non deve creare difficoltà allo svolgimento delle attività Ufficiali Federali. Pertanto, in caso di concomitanza o sovrapposizione di gare dello stesso con le attività Ufficiali Federali la precedenza, come previsto dalla normativa vigente è data alle attività ufficiali.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dal S.G.S.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 129 pubblicato dal S.G.S inerente la 3^a Fase del Torneo Nazionale Under 13 Futsal Elite 2024/2025;

COMUNICATO UFFICIALE N. 130 pubblicato dal S.G.S inerente le Fasi Interregionali del Torneo Nazionale Under 12 Femminile Calcio a Otto 2024/2025;

COMUNICATO UFFICIALE N. 131 pubblicato dal S.G.S inerente la 2^a Fase Interregionale del Torneo Nazionale Esordienti Fair Play Elite 2024/2025;

COMUNICATO UFFICIALE N. 133 pubblicato dal S.G.S inerente i calciatori convocati presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (PI) dal 9 all'11 maggio 2025 nell'ambito delle attività del programma tecnico di sviluppo riservato agli atleti Under 14.

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO FEDERALE CALABRIA

Allegati

CONVOCAZIONE C.F.T. CATANZARO

Si rimette in allegato la convocazione del Centro Federale Territoriale di Catanzaro del 12 maggio 2025.

CONVOCAZIONE C.F.T. COSENZA

Si rimette in allegato la convocazione del Centro Federale Territoriale di Cosenza del 12 maggio 2025.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE PIERO LO GUZZO"**Segreteria****PROCLAMAZIONE VINCENTE DILETTANTI/PURO SETTORE**

Visti i risultati conseguiti nella gara di Finale, si proclama vincente il Campionato Regionale Under 17 "Elite Piero Lo Guzzo" Dilettanti/Settore Giovanile ed acquisisce il diritto di partecipare alle "Finali Nazionali Under 17 Dilettanti e/o Puro Settore" la sotto elencata società:

A.C.D. PLM MORRONE di Cosenza (CS)

Alla Società, ai Dirigenti, ai Calciatori ed ai Tecnici il Consiglio Direttivo del Comitato esprime il proprio plauso.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16 "ELITE " - Sperimentale**Segreteria****CLASSIFICHE FINALI**

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
1. N.S.D. SAMBIASE 2023	61	22	20	1	1	91	21	70	0
2. A.S. REGGINA 1914 SSD A R.L.	54	22	17	3	2	115	22	93	0
3. A.S.D. NUOVA BULLDOG VIBO	49	22	15	4	3	78	19	59	0
4. A.S.D. VIGOR CATANZARO	41	22	13	2	7	47	31	16	0
5. S.S.D. KENNEDY J.F. AQUILE	40	22	12	4	6	60	35	25	0
6. ROSSANESE	31	22	9	4	9	49	38	11	0
7. A.S.D. PANTERE NERE CATANZARO	28	22	8	4	10	34	48	-14	0
8. A.S.D. ACADEMY CROTONE	22	22	6	4	12	28	57	-29	0
9. ASD TREBISACCE CALCIO	20	22	6	3	13	29	60	-31	1
10. A.S.D. VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	13	22	4	2	16	26	80	-54	1
11. A.S.D. UNION KROTON 1988	11	22	3	2	17	23	106	-83	0
12. A.S.D. CESCO SBANO	6	22	2	1	19	14	77	-63	1

SOCIETA' CAMPIONE REGIONALE S.S. 2024/2025

N.S.D. SAMBIASE 2023

SOCIETA' RETROCESSE CAMPIONATO PROV.LE/DISTRETT.LE

A.S.D. CESCO SBANO

(diretta)

A.S.D. UNION KROTON 1988

(cfr C.U. n. 37)

PLAY OUT

In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 37 dell' 8.11.2024 ed in virtù della classifica determinatasi al termine del campionato a margine indicato, disputeranno le gare di play-Out le seguenti società:

9a ASD TREBISACCE CALCIO punti classifica generale 20
10a A.S.D. VIGOR LAMEZIA CALCIO punti classifica generale 13

DOMENICA 11 MAGGIO 2025 (ore 10.00)

TREBISACCE CALCIO - VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919

La gara si svolgerà in casa della squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari della durata di dieci minuti ciascuno; persistendo la parità, verrà considerata perdente la squadra peggio classificata al termine del campionato; *la società perdente la gara di Play-out retrocederà al Campionato Provinciale/Distrettuale s.s. 2025/2026.*

Resta inteso che la mancata presentazione ad una gara di Play-Off o Play-Out comporta, oltre all'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari a carico della Società, anche l'esclusione dal proseguimento della competizione.

RECUPERO GARE

Si precisa che, trattandosi di competizioni a rapido svolgimento, al fine di agevolare la prosecuzione dell'attività, l'eventuale gara non disputata verrà recuperata il martedì successivo, stesso campo e orario.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14 "ELITE "**Segreteria****CLASSIFICHE FINALI**

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
1. A.S. REGGINA 1914 SSD A R.L.	58	22	19	1	2	99	20	79	0
2. A.S.D. SC ALESSANDRO ROSINA	52	22	17	1	4	106	25	81	0
3. SPORTING CLUB CORIGLIANO	48	22	16	0	6	75	22	53	0
4. POL. REAL COSENZA	46	22	15	1	6	91	36	55	0
5. IVAN CASTIGLIA ACADEMY	45	22	15	0	7	63	30	33	0
6. S.S.D. KENNEDY J.F. AQUILE	35	22	10	5	7	36	32	4	0
7. A.S.D. NUOVA BULLDOG VIBO	28	22	9	1	12	35	36	-1	0
8. A.S.D. CESCO SBANO	22	22	6	4	12	25	70	-45	0
9. A.S.D. SOCCER MONTALTO	21	22	6	3	13	27	65	-38	0
10. A.S.D. CALCIO LAMEZIA	11	22	2	5	15	25	90	-65	0
11. ASD TREBISACCE CALCIO	9	22	2	3	17	15	64	-49	0
12. ROSSANESE	7	22	2	2	18	16	123	-10	1
13. SSDARL RENDE CALCIO 1968	ESCLUSA								
14. A.S.D. MARCA FOOTBALL CLUB	ESCLUSA								

SOCIETA' CAMPIONE REGIONALE S.S. 2024/2025**A.S. REGGINA 1914 SSD A R.L.****SOCIETA' RETROCESSE CAMPIONATO PROV.LE/DISTRETT.LE****A.S.D. MARCA FOOTBALL CLUB** (esclusa C.U.45)
SSDARL RENDE CALCIO 1968 (esclusa C.U.58)**PLAY OUT**

In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 21.10.2024 ed in virtù della classifica determinatasi al termine del campionato a margine indicato, disputeranno le gare di play-Out le seguenti società:

11a	ASD TREBISACCE CALCIO	punti classifica generale	9
12a	ROSSANESE	punti classifica generale	7

SABATO 10 MAGGIO 2025 (ore 15.30)

TREBISACCE CALCIO - ROSSANESE

La gara si svolgerà in casa della squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari della durata di dieci minuti ciascuno; persistendo la parità, verrà considerata perdente la squadra peggio classificata al termine del campionato; *la società perdente la gara di Play-out retrocederà al Campionato Provinciale/Distrettuale s.s. 2025/2026.*

Resta inteso che la mancata presentazione ad una gara di Play-Off o Play-Out comporta, oltre all'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari a carico della Società, anche l'esclusione dal proseguimento della competizione.

RECUPERO GARE

Si precisa che, trattandosi di competizioni a rapido svolgimento, al fine di agevolare la prosecuzione dell'attività, l'eventuale gara non disputata verrà recuperata il martedì successivo, stesso campo e orario.

Modifiche al programma gare**Gara SPORTING CLUB CORIGLIANO = SOCCER MONTALTO del 3.05.2025 (ore 15.00)**

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo e ratifica accordi intercorsi società interessate, si è disputata alle ore 15.30, sul campo "C.S. Soccer Montalto" di Montalto Uffugo, sito in Via Settimo Torinese 43.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

Segreteria

" COPPA CALABRIA UNDER 17 - EDIZIONE 2024/2025" SOCIETA' QUALIFICATE GARA DI FINALE

Visti i risultati conseguiti nelle gare di Semifinale e quanto riportato sui Comunicati Ufficiali n. 24 del 15.10.2024, n. 72 del 27.03.2025, n. 75 del 3.04.2025, n. 77 del 10.04.2024 e n. 85 del 30.04.2025, si trascrivono di seguito le società vincenti che disputeranno la gara di finale:

Vincente 1° Semifinale N.S.D. SAMBIASE 2023

Vincente 2° Semifinale A.S. REGGINA 1914 SSD A R.L.

Gara di Finale SAMBIASE 2023 = REGGINA 1914 SSD ARL di sabato 10 maggio 2025 (ore 17.30)

La gara a margine, si disputerà **SABATO 10 MAGGIO 2025**, con inizio alle **ore 17.30**, presso il campo "Centro Tecnico Federale" di CATANZARO, sito in Via Contessa Clemenza (campo in erba artificiale).

Per come prescritto dall'art. 51 delle N.O.I.F. si precisa che, se al termine dei tempi regolamentari la gara dovesse concludersi in parità, si procederà all'effettuazione dei tempi supplementari di quindici minuti ciascuno. Ove il risultato di parità dovesse persistere anche a chiusura dei tempi supplementari, l'arbitro provvederà a designare la squadra vincente facendo battere i calci di rigore, con le modalità previste dalla Regola 7 delle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali".

Le società N.S.D. SAMBIASE 202E e A.S. REGGINA 1914 SSD A R.L. sono entrambe ritenute responsabili dell'ordine pubblico; devono essere dotate di due parure di maglie di diverso colore.

Il Comitato Regionale FIGC – LND organizzerà la gara e, pertanto, provvederà alla richiesta della forza pubblica, all'approntamento del terreno di gioco, alla richiesta dell'ambulanza, alla fornitura dei palloni da gara e a quant'altro si renda necessario per la disputa della gara medesima.

La gara sarà diretta da terna arbitrale.

La squadra vincente si aggiudicherà la "COPPA CALABRIA UNDER 17 - Edizione 2024/2025".

5. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16 "ELITE " - Sperimentale

Gara Play Out

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
TREBISACCE CALCIO	VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	A	11/05/2025 10:00	314 COMUNALE "G.AMERISE"	TREBISACCE	CONTRADA ROVITTI

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14 "ELITE "

Gara Play Out

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
TREBISACCE CALCIO	ROSSANESE	A	10/05/2025 15:30	314 COMUNALE "G.AMERISE"	TREBISACCE	CONTRADA ROVITTI

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

Gara di Finale Coppa Calabria

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SAMBIASE 2023	REGGINA 1914 SSD A R.L.	A	10/05/2025 17:30	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1

6. RISULTATI GARE

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE PIERO LO GUZZO"

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/05/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GARA DI FINALE			
DIGESSE PRAIATORTORA	- PLM MORRONE	0 - 1	

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16 "ELITE " - Sperimentale

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/05/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - R			
NUOVA BULLDOG VIBO	- VIGOR CATANZARO	5 - 2	
(1) PANTERE NERE CATANZARO	- CESCO SBANO	4 - 0	
REGGINA 1914 A.S. ASD	- ACADEMY CROTONE	5 - 1	
(2) ROSSANESE	- SAMBIASE 2023	5 - 1	
UNION KROTON 1988	- TREBISACCE CALCIO	3 - 0	GST
VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	- KENNEDY J.F. AQUILE	2 - 6	

(1) - disputata il 05/05/2025

(2) - disputata il 02/05/2025

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14 "ELITE "

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/05/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 13 Giornata - R			
CALCIO LAMEZIA	- TREBISACCE CALCIO	2 - 1	
(1) CESCO SBANO	- ROSSANESE	3 - 0	GST
(2) NUOVA BULLDOG VIBO	- REAL COSENZA	1 - 3	
REGGINA 1914 SSD A R.L.	- KENNEDY J.F. AQUILE	4 - 1	
(3) SC ALESSANDRO ROSINA	- IVAN CASTIGLIA ACADEMY	3 - 0	
(3) SPORTING CLUB CORIGLIANO	- SOCCER MONTALTO	3 - 0	

(1) - disputata il 30/04/2025

(2) - disputata il 02/05/2025

(3) - disputata il 03/05/2025

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/05/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GARE DI SEMIFINALE - PLAY OFF			
ACADEMY LAMEZIA	- SAMBIASE 2023	1 - 11	
SC ALESSANDRO ROSINA	- REGGINA 1914 SSD A R.L.	1 - 6	

7. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 07.05.2025, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE PIERO LO GUZZO"

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 4/ 5/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

LAZZARO NATALE SAVERIO (DIGESSE PRAIATORTORA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

VIOLA LUIGI (PLM MORRONE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PERFETTI DANIEL

(PLM MORRONE)

PETRUNGARO GASPARE

(PLM MORRONE)

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16 "ELITE " - Sperimentale

DELIBERE

Gara del 4/ 5/2025 UNION KROTON 1988 - TREBISACCE CALCIO

Il Giudice Sportivo territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società TREBISACCE CALCIO;

visto l'art. 53 delle N.O.I.F., e gli articoli 8 e 10 del C.G.S.;

delibera

- 1) infliggere alla società TREBISACCE CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- 2) infliggere alla società TREBISACCE CALCIO l'ammenda di € 103,00 per prima rinuncia;
- 3) infliggere alla società TREBISACCE CALCIO la penalizzazione di UN punto in classifica.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 2/ 5/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

MAMMOLA GIUSEPPE

(SAMBIASE 2023)

TORCASIO PASQUALE LORENZ

(SAMBIASE 2023)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 4/ 5/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

SESTITO ALESSANDRO (ACADEMY CROTONE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BLANDINO RAFFAELE (NUOVA BULLDOG VIBO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (VII INFR)

MONTELEONE CARMELO (NUOVA BULLDOG VIBO)

AMMONIZIONE (III INFR)

ZEMA ANDREA (REGGINA 1914 SSD A R.L.)

AMMONIZIONE (II INFR)

CARUSO LUIGI (VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)

AMMONIZIONE (I INFR)

BEVILACQUA FRANCESCO (VIGOR CATANZARO)

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14 "ELITE "

DELIBERE

Gara del 30/ 4/2025 CESCO SBANO - ROSSANESE

Il Giudice Sportivo territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società ROSSANESE; visto l'art. 53 delle N.O.I.F., e gli articoli 8 e 10 del C.G.S.;

delibera

- 1) infliggere alla società ROSSANESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- 2) infliggere alla società ROSSANESE l'ammenda di € 103,00 per prima rinuncia;
- 3) infliggere alla società ROSSANESE la penalizzazione di UN punto in classifica.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 2/ 5/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAVALLO GIANMARIA (REAL COSENZA)

AMMONIZIONE (I INFR)

BARBAGALLO MATTIA (NUOVA BULLDOG VIBO)

GENCARELLI FEDERICO

(REAL COSENZA)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 3/ 5/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RAIMONDI GABRIELE ANTONI (SPORTING CLUB CORIGLIANO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 4/ 5/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA

DALMAZIO DOMENICO (KENNEDY J.F. AQUILE)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CARUSO ANDREA (KENNEDY J.F. AQUILE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MARTORANO STEFANO (REGGINA 1914 SSD A R.L.)

AMMONIZIONE (II INFR)

PONTURO ANTONIO MARIA (TREBISACCE CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CUGNETTO ANDREA (CALCIO LAMEZIA)

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 3/ 5/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CARUSO ALESSANDRO (ACADEMY LAMEZIA)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

FALZIA DAVID (REGGINA 1914 SSD A R.L.)

NATOLI EMANUEL (SAMBIASE 2023)

LAGOUI ACHRAF (SC ALESSANDRO ROSINA)

PANZERA GIUSEPPE (REGGINA 1914 SSD A R.L.)

FORMOSA GIOVANNI (SC ALESSANDRO ROSINA)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale dovrà essere effettuato a mezzo Bonifico Bancario sul c/c bancario intestato a **COMITATO REGIONALE CALABRIA LND - IBAN: IT 90 F 03069 09606 10000019451 (BANCA INTESA SAN PAOLO)** entro il **22 MAGGIO 2025** specificando il nome della Società e il Comunicato Ufficiale di riferimento.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 261/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 20 *bis*, comma 6 delle NOIF;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 20 *bis*, comma 6 delle NOIF, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">ART. 20, bis</p> <p style="text-align: center;">Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico</p>	<p style="text-align: center;">ART. 20, bis</p> <p style="text-align: center;">Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico</p>
<p>6. Requisiti di solidità finanziaria.</p> <p>A) Gli Acquirenti devono depositare in F.I.G.C.:</p> <p>A1) la dichiarazione di uno o più istituti di credito, nazionali o esteri, che, in forma di lettera di referenze bancarie: a.i) attestino di intrattenere rapporti ordinari con gli Acquirenti senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti; e inoltre aii) attestino che il merito creditizio degli Acquirenti in relazione all'attività professionale o di impresa dagli stessi svolta non sia inferiore a B+ o comunque ad una classe di merito di credito equipollente a B+ secondo la scala di valutazione delle principali agenzie di rating sul mercato.</p> <p>A2) una fideiussione bancaria a prima richiesta, per le società di Serie B e Serie C, secondo il modello annualmente pubblicato dalla F.I.G.C., rilasciata rispettivamente in favore della LNPNB o della Lega Pro, a garanzia dei debiti sportivi scaduti per la stagione in corso nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate, dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali. La garanzia deve essere prestata in misura proporzionale alla partecipazione acquisita e deve essere emessa da una banca autorizzata ad operare in Italia secondo la normativa tempo per tempo vigente.</p>	<p>6. Requisiti di solidità finanziaria.</p> <p>A) Gli Acquirenti devono depositare in F.I.G.C.:</p> <p>A1) la dichiarazione di uno o più istituti di credito, nazionali o esteri, che, in forma di lettera di referenze bancarie: a.i) attestino di intrattenere rapporti ordinari con gli Acquirenti senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti; e inoltre aii) attestino che il merito creditizio degli Acquirenti in relazione all'attività professionale o di impresa dagli stessi svolta non sia inferiore a B+ o comunque ad una classe di merito di credito equipollente a B+ secondo la scala di valutazione delle principali agenzie di rating sul mercato;</p> <p>A2) una fideiussione bancaria a prima richiesta, per le società di Serie B e Serie C, secondo il modello annualmente pubblicato dalla F.I.G.C., rilasciata rispettivamente in favore della LNPNB o della Lega Pro, a garanzia dei debiti sportivi scaduti per la stagione in corso nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate, dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali. La garanzia deve essere prestata in misura proporzionale alla partecipazione acquisita e deve essere emessa da una banca autorizzata ad operare in Italia secondo la normativa tempo per tempo vigente;</p> <p>A3) nel caso di acquisizione della maggioranza, anche relativa, delle partecipazioni societarie, una</p>

fideiussione bancaria a prima richiesta, per le società di Serie C, secondo il modello annualmente pubblicato dalla F.I.G.C., rilasciata in favore della Lega Pro, a garanzia dei debiti nei confronti dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali, dovuti sino al termine della stagione sportiva in corso. La garanzia deve essere prestata in misura proporzionale alla partecipazione acquisita e deve essere emessa da una banca autorizzata ad operare in Italia secondo la normativa tempo per tempo vigente.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 262/A

Il Consiglio Federale

- vista la proposta della Divisione Serie B Femminile di modifica dell'art. 94 *quinquies* delle NOIF;
- ritenuta condivisibile la proposta;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare l'art. 94 *quinquies* delle NOIF, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Vecchio Testo	Nuovo Testo
Art. 94 quinquies	Art. 94 quinquies
<p>Contratti di lavoro sportivo, di apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per le calciatrici delle società di Serie B femminile e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società di Serie B femminile</p>	<p>Contratti di lavoro sportivo, di apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per le calciatrici delle società di Serie B femminile e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società di Serie B femminile</p>
<p>1. Le calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati con società partecipanti al Campionato di Serie B di calcio femminile devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>2. Le calciatrici tesserate con società partecipanti al Campionato di Serie B di calcio femminile possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>3. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato, quest'ultimi consentiti alle calciatrici, devono essere redatti e sottoscritti da entrambe le parti, in triplice copia, di cui una è di competenza della società, una della calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico e una destinata al deposito presso la Divisione Serie B Femminile.</p> <p>4. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato, quest'ultimi consentiti alle calciatrici, devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Serie B Femminile, contestualmente alla richiesta di tesseramento della calciatrice, dell'allenatore/allenatrice o del preparatore atletico e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.</p>	<p>1. Le calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati con società partecipanti al Campionato di Serie B di calcio femminile devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>2. Le calciatrici tesserate con società partecipanti al Campionato di Serie B di calcio femminile possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>3. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato, quest'ultimi consentiti alle calciatrici, devono essere redatti e sottoscritti da entrambe le parti, in triplice copia, di cui una è di competenza della società, una della calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico e una destinata al deposito presso la Divisione Serie B Femminile.</p> <p>4. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato, quest'ultimi consentiti alle calciatrici, devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Serie B Femminile, contestualmente alla richiesta di tesseramento della calciatrice, dell'allenatore/allenatrice o del preparatore atletico e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.</p>

5. La società, eseguito il deposito, ha l'obbligo di darne contestuale comunicazione scritta alla calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini di cui al presente comma, l'adempimento può essere effettuato dalla calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico entro i 30 giorni successivi all'ultima scadenza. Il deposito oltre il termine non è consentito e non sarà accettato.

6. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento della calciatrice in ambito dilettantistico, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

7. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

8. Il pagamento alle calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della Divisione Serie B femminile di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 30 giugno, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza. Salvo il caso in cui sia pendente una lite non temeraria, ai fini dell'ammissione delle società di Serie B femminile ai campionati di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di

5. La società, eseguito il deposito, ha l'obbligo di darne contestuale comunicazione scritta alla calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini di cui al presente comma, l'adempimento può essere effettuato dalla calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico entro i 30 giorni successivi all'ultima scadenza. Il deposito oltre il termine non è consentito e non sarà accettato.

6. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento della calciatrice in ambito dilettantistico, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

7. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

8. Il pagamento alle calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della Divisione Serie B femminile di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il **31 maggio**, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza. ~~Salvo il caso in cui sia pendente una lite non temeraria,~~ Ai fini dell'ammissione delle società di Serie B femminile ai campionati di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di

aver adempiuto alle mensilità fino al mese di maggio della stagione precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dalla tesserata/o, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.

aver adempiuto alle mensilità **dovute** fino al mese di maggio della stagione **sportiva** precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dalla tesserata/o, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.

La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura collegiale.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 273/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 137, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 137, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).

Tale nuova disposizione entrerà in vigore il 1° luglio 2025.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 137 Sanzioni</p>	<p style="text-align: center;">Art. 137 Sanzioni</p>
<p>2. Ad eccezione delle gare relative alle categorie “Pulcini” ed “Esordienti”, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica.</p> <p>Tale sanzione può essere aggravata con provvedimento del Giudice sportivo.</p>	<p>2. Ad eccezione delle gare relative alle categorie “Pulcini” ed “Esordienti”, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica.</p> <p>Tale sanzione può essere aggravata con provvedimento del Giudice sportivo.</p> <p>Ai calciatori impiegati in gare e competizioni giovanili ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, la sanzione della squalifica superiore a otto giornate, ovvero a tempo superiore a quattro mesi, si applica prevedendo, fino alla metà della sanzione stessa, modalità rieducative, secondo quanto stabilito dalla Federazione sentita la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore per l'attività giovanile e scolastica.</p>

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 274/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di modificare gli artt. 40, 40quater, 40quinqies, 44, 95, 100, 104 e 109 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 40, 40quater, 40quinqies, 44, 95, 100, 104 e 109 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 40</p> <p style="text-align: center;">Limitazioni del tesseramento di calciatori e calciatrici</p>	<p style="text-align: center;">Art. 40</p> <p style="text-align: center;">Limitazioni del tesseramento di calciatori e calciatrici</p>
<p>1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori/calciatrici. Il calciatore e la calciatrice che si iscrivono nell'albo degli allenatori professionisti o se conseguano la qualifica di arbitro decadono dal tesseramento e non possono più tesserarsi quale calciatore, fatto salvo, in tale ultima ipotesi, il rilascio di nulla osta ad un nuovo tesseramento quale calciatore/calciatrice rilasciato da parte della Società cui il/la richiedente era vincolato/a all'atto dell'assunzione della qualifica di arbitro.</p> <p>1 <i>bis</i>. Le limitazioni al tesseramento come arbitro di cui al precedente comma non si applicano ai calciatori tesserati con Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti o al Settore per l'attività giovanile e scolastica, che al termine della stagione sportiva, cioè al 30 giugno, non abbiano ancora compiuto il diciannovesimo anno di età e, se titolari di un rapporto di lavoro sportivo, siano stati autorizzati dalla società con la quale hanno stipulato il contratto.</p> <p>1 <i>ter</i>. Gli arbitri, con doppio tesseramento, non possono essere impiegati nella direzione di gare relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali calciatori/calciatrici.</p> <p>2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali dirigenti o calciatori/calciatrici solo per la</p>	<p>1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori/calciatrici. Il calciatore e la calciatrice che si iscrivono nell'albo degli allenatori professionisti o se conseguano la qualifica di arbitro decadono dal tesseramento e non possono più tesserarsi quale calciatore, fatto salvo, in tale ultima ipotesi, il rilascio di nulla osta ad un nuovo tesseramento quale calciatore/calciatrice rilasciato da parte della Società cui il/la richiedente era vincolato/a all'atto dell'assunzione della qualifica di arbitro.</p> <p>1 <i>bis</i>. Le limitazioni al tesseramento come arbitro di cui al precedente comma non si applicano ai calciatori tesserati con Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti o al Settore per l'attività giovanile e scolastica, che al termine della stagione sportiva, cioè al 30 giugno, non abbiano ancora compiuto il diciannovesimo anno di età e, se titolari di un rapporto di lavoro sportivo, siano stati autorizzati dalla società con la quale hanno stipulato il contratto.</p> <p>1 <i>ter</i>. Gli arbitri, con doppio tesseramento, non possono essere impiegati nella direzione di gare relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali calciatori/calciatrici.</p> <p>2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali dirigenti o calciatori/calciatrici solo per la</p>

società per la quale prestano attività di tecnico e, se non svolgono tale attività, possono richiedere il tesseramento quali calciatori/calciatrici per qualsiasi società. I calciatori/calciatrici non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori/calciatrici.

3. Il tesseramento di giovani calciatori/calciatrici che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore/calciatrice.

3 *bis*. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori/calciatrici sopra indicati dovranno pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore/calciatrice decadrà dal tesseramento d'autorità. Per ogni singola

società per la quale prestano attività di tecnico e, se non svolgono tale attività, possono richiedere il tesseramento quali calciatori/calciatrici per qualsiasi società. **I/le** calciatori/calciatrici "non professionisti" possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori/calciatrici.

3. Il tesseramento di giovani calciatori/calciatrici che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica **del/della** calciatore/calciatrice.

3 *bis*. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per **i/le** calciatori/calciatrici sopra indicati dovranno pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o **il/la** calciatore/calciatrice decadrà dal

stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga. Salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1 *bis* delle N.O.I.F. sul tesseramento contemporaneo per società di Calcio a 11 non professionistiche e per società di Calcio a 5, non è altrimenti consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore/calciatrice che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

4. I calciatori/calciatrici non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle sull'ordinamento interno delle Leghe e delle Divisioni di calcio femminile. Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto.

5. Possono essere tesserati i calciatori/calciatrici residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente deve documentare la residenza in Italia e deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori/calciatrici provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" dalla Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di "professionista" o "non professionista" ed osservate le norme seguenti.

6. Le società che disputano i Campionati organizzati in ambito professionistico possono

tesseramento d'autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga. Salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1 *bis* delle N.O.I.F. sul tesseramento contemporaneo per società di Calcio a 11 non professionistiche e per società di Calcio a 5, non è altrimenti consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al/alla calciatore/calciatrice che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

4. I/le calciatori/calciatrici non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle sull'ordinamento interno delle Leghe e delle Divisioni di calcio femminile. Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto.

5. Possono essere tesserati i/le calciatori/calciatrici ~~residenti in Italia~~, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente ~~deve documentare la residenza in Italia e~~ deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori/calciatrici provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" dalla Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di "professionista" o "non professionista" ed osservate le norme seguenti.

6. Le società che disputano i Campionati organizzati in ambito professionistico possono

<p>tesserare liberamente calciatori/calciatrici provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza. Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori/calciatrici cittadini di Paesi non aderenti all'U.E (o all'E.E.E.) sono emanate annualmente dal Consiglio Federale.</p> <p>7. ABROGATO 7 <i>bis</i>. ABROGATO 8. ABROGATO 9. ABROGATO 10. ABROGATO</p> <p>11. I calciatori e le calciatrici residenti nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, a quelli italiani.</p> <p>11 <i>bis</i>. ABROGATO</p> <p>12. I calciatori e le calciatrici con cittadinanza sammarinese sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.</p>	<p>tesserare liberamente calciatori/calciatrici provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza. Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori/calciatrici cittadini di Paesi non aderenti all'U.E (o all'E.E.E.) sono emanate annualmente dal Consiglio Federale.</p> <p>7. ABROGATO 7 <i>bis</i>. ABROGATO 8. ABROGATO 9. ABROGATO 10. ABROGATO</p> <p>11. I calciatori e le calciatrici residenti nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, a quelli italiani.</p> <p>11 <i>bis</i>. ABROGATO</p> <p>12. I calciatori e le calciatrici con cittadinanza sammarinese sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 40 quater Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche</p>	<p style="text-align: center;">Art. 40 quater Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici stranieri/e per le Società dilettantistiche</p>
<p>1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti e quelle della Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale, di due soli calciatori cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività maschile e di due sole calciatrici cittadine di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività femminile che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, nonché di un numero</p>	<p>1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti e quelle della Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale, di due soli calciatori cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività maschile e di due sole calciatrici cittadine di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività femminile che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, nonché di un numero</p>

illimitato di calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

1.1 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente all'UE/EEE:

- a) certificato internazionale di trasferimento;
- b) copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento;
- c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati;
- d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia;
- e) documento di identità.

1.2 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente all'UE/EEE:

- a) certificato internazionale di trasferimento;
- b) certificato di residenza in Italia;
- c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, prima di venire in Italia;
- d) documento di identità.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al

illimitato di calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

1.1 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente all'UE/EEE:

- a) certificato internazionale di trasferimento;
- b) copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento;
- ~~e) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati;~~
- de)** dichiarazione sottoscritta dal/dalla calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia;
- ed)** documento di identità.

1.2 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente all'UE/EEE:

- a) certificato internazionale di trasferimento;
- ~~b) certificato di residenza in Italia;~~
- eb)** dichiarazione sottoscritta dal/dalla calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il/la calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, prima di venire in Italia;
- dc)** documento di identità.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i/le calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici provenienti da

comma 1, del presente articolo.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente alla UE/EEE e calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente alla UE/EEE di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. I calciatori/calciatrici "non professionisti" e giovani dilettanti, trasferitisi all'estero, e residenti in Italia, possono

Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo.

Il primo tesseramento in Italia, **ovvero il tesseramento per rientro da Federazione estera**, decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi.

~~A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia~~, Le richieste di tesseramento **diverse da quelle di cui al precedente capoverso**, dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente alla UE/EEE e calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente alla UE/EEE di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

~~I/le calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia~~, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai/**alle** calciatori/**calciatrici** italiani/e. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. **Per i/le calciatori/calciatrici di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.**

ritrasferirsi in Italia nella stagione sportiva in cui è intervenuto il trasferimento all'estero e, nel caso di tesseramento biennale, anche nella seconda stagione sportiva dell'originario vincolo biennale, soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero.

Tale limitazione non è prevista nei casi in cui la Società rinunci espressamente al proprio diritto di ritesserare il calciatore.

Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori/calciatrici possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei calciatori/calciatrici di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.

2. I calciatori/calciatrici cittadini di paese non aderente all'UE/EEE, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Serie B Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati e il permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I calciatori/calciatrici cittadini di paese aderente all'UE/EEE, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della

I/le calciatori/calciatrici "non professionisti/e" e "giovani dilettanti", trasferitisi all'estero, ~~e residenti in Italia~~, possono ritrasferirsi in Italia nella stagione sportiva in cui è intervenuto il trasferimento all'estero e, nel caso di tesseramento biennale, anche nella seconda stagione sportiva dell'originario vincolo biennale, soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero.

Tale limitazione non è prevista nei casi in cui la Società rinunci espressamente al proprio diritto di ritesserare il/la calciatore/calciatrice.

Dalle successive stagioni sportive i/le predetti/e calciatori/calciatrici possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.

2. I/le calciatori/calciatrici cittadini di paese non aderente all'UE/EEE, ~~residenti in Italia~~, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Serie B Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera ~~il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati~~ e il permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I/le calciatori/calciatrici cittadini di paese aderente all'UE/EEE, ~~residenti in Italia~~, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della

<p>Divisione Serie B Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica e il documento di identità. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.</p> <p>Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e agli artt. 94 ter e 94 quinquies N.O.I.F., i calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani, nel rispetto della normativa vigente in materia di permesso di soggiorno. Essi possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.</p> <p>Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate.</p> <p>3. Per tutte le richieste di tesseramento a norma del presente articolo, il deposito dei contratti di lavoro sportivo o di apprendistato verrà effettuato ai sensi di quanto disposto ai successivi artt. 94 ter e 94 quinquies.</p>	<p>L.N.D. e della Divisione Serie B Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica e il documento di identità. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.</p> <p>Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e agli artt. 94 ter e 94 quinquies N.O.I.F., i/le calciatori/calciatrici tesserati/e a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai/alle calciatori/calciatrici italiani/e, nel rispetto della normativa vigente in materia di permesso di soggiorno. Essi possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.</p> <p>Il primo tesseramento in Italia, ovvero il tesseramento per rientro da Federazione estera, decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui sopra, dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate.</p> <p>3. Per tutte le richieste di tesseramento a norma del presente articolo, il deposito dei contratti di lavoro sportivo o di apprendistato verrà effettuato ai sensi di quanto disposto ai successivi artt. 94 ter e 94 quinquies.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 40 quinquies</p> <p>Il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a</p>	<p style="text-align: center;">Art. 40 quinquies</p> <p>Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici stranieri/e per le Società della Divisione</p>

Cinque	Nazionale Calcio a Cinque
<p>1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale:</p> <p>1) di un solo giocatore e/o giocatrice cittadini di Paese non aderente all’UE/EEE che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:</p> <p>a) certificato internazionale di trasferimento;</p> <p>b) copia del permesso di soggiorno, o di documento equipollente, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento;</p> <p>c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all’uopo autorizzati;</p> <p>d) dichiarazione sottoscritta dal/dalla giocatore/giocatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/la giocatore/giocatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia;</p> <p>2) di un numero illimitato di giocatori/giocatrici cittadini di Paese aderente all’UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché sia documentato:</p> <p>a) certificato internazionale di trasferimento;</p> <p>b) certificato di residenza in Italia;</p> <p>c) dichiarazione sottoscritta dal/dalla giocatore/giocatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/la giocatore/giocatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia;</p> <p>d) documento di identità.</p> <p>2. I giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1) non possono decadere dal tesseramento nella stessa stagione sportiva e possono essere trasferiti esclusivamente da e per</p>	<p>1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale:</p> <p>1) di un solo giocatore e/o giocatrice cittadini di Paese non aderente all’UE/EEE che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:</p> <p>a) certificato internazionale di trasferimento;</p> <p>b) copia del permesso di soggiorno, o di documento equipollente, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento;</p> <p>e) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all’uopo autorizzati;</p> <p>dc) dichiarazione sottoscritta dal/dalla giocatore/giocatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/la giocatore/giocatrice è stato tesserato/a, prima di venire in Italia;</p> <p>2) di un numero illimitato di giocatori/giocatrici cittadini di Paese aderente all’UE/EEE, che siano stati tesserati/e per società appartenenti a Federazioni estere, purché sia documentato:</p> <p>a) certificato internazionale di trasferimento;</p> <p>b) certificato di residenza in Italia;</p> <p>eb) dichiarazione sottoscritta dal/dalla giocatore/giocatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/la giocatore/giocatrice è stato tesserato/a, prima di venire in Italia;</p> <p>c) documento di identità.</p> <p>2. I/le giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1) non possono decadere dal tesseramento nella stessa stagione sportiva e possono essere trasferiti/e esclusivamente da</p>

Società che disputano i Campionati Regionali nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti.

I/le giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.2) possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Il primo tesseramento in Italia dei/delle giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1) e 1.2) decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1) e 1.2). In caso di richiesta di primo tesseramento di giocatori/giocatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

3. I giocatori/giocatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza, il certificato di residenza e copia di un documento di identità.

e per Società che disputano i Campionati Regionali nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti.

I/le giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.2) possono essere trasferiti/e o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Il primo tesseramento in Italia dei/delle giocatori/giocatrici tesserati/e a norma del precedente punto 1.1) e 1.2), **ovvero il tesseramento per rientro da Federazione estera**, decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi. ~~A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia~~ Le richieste di tesseramento **diverse da quelle di cui sopra**, dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1) e 1.2). In caso di richiesta di primo tesseramento di giocatori/giocatrici comunitari/ie ed extracomunitari/ie di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

3. I/le giocatori/giocatrici di cittadinanza italiana ~~residenti in Italia~~, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ~~ai/alle~~ **giocatori/giocatrici italiani/e**. In tale ipotesi, **ai fini del tesseramento**, è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza, ~~il certificato di residenza~~ e copia

4. I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5, trasferitisi all'estero, e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia nella stagione sportiva in cui è intervenuto il trasferimento all'estero e, nel caso di tesseramento biennale, anche nella seconda stagione sportiva dell'originario vincolo biennale, soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero.

Tale limitazione non è prevista nei casi in cui la Società rinunci espressamente al proprio diritto di ritesserare il calciatore.

Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società.

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.

5. I/le giocatori/giocatrici di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D.-Divisione Calcio a Cinque devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia e, qualora fossero di nazionalità di Paese non aderente alla UE/EEE, devono presentare anche il permesso di soggiorno, o documento equipollente, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento.

In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e a norma del

di un documento di identità. **Qualora il tesseramento riguardi minorenni, si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età**

4. I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5, trasferitisi all'estero, ~~e residenti in Italia~~, possono ritrasferirsi in Italia nella stagione sportiva in cui è intervenuto il trasferimento all'estero e, nel caso di tesseramento biennale, anche nella seconda stagione sportiva dell'originario vincolo biennale, soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati/e prima del trasferimento all'estero.

Tale limitazione non è prevista nei casi in cui la Società rinunci espressamente al proprio diritto di ritesserare il calciatore.

Dalle successive stagioni sportive i/le predetti/e **giocatori/giocatrici** possono tesserarsi presso qualunque società.

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.

5. I/le giocatori/giocatrici di cittadinanza non italiana, ~~residenti in Italia~~, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D.-Divisione Calcio a Cinque devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, ~~il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia~~ e, qualora fossero di nazionalità di Paese non aderente alla UE/EEE, devono presentare anche il permesso di soggiorno, o documento equipollente, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento.

In caso di richiesta di primo tesseramento, **ovvero il tesseramento per rientro da Federazione estera**, con Società dilettantistica italiana si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e a norma del

<p>presente comma possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.</p> <p>Il primo tesseramento in Italia dei giocatori/giocatrici tesserati a norma del presente comma decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi.</p> <p>A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori/calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.</p> <p>6. Per tutte le richieste di tesseramento a norma del presente articolo, il deposito dei contratti di lavoro sportivo o di apprendistato verrà effettuato ai sensi di quanto disposto al successivo art. 94 septies.</p>	<p>presente comma possono essere trasferiti/e o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.</p> <p>Il primo tesseramento in Italia dei/delle giocatori/giocatrici tesserati/e a norma del presente comma, ovvero il tesseramento per rientro da Federazione estera, decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi.</p> <p>A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui al precedente capoverso, dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori/calciatrici comunitari/ie ed extracomunitari/ie di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.</p> <p>6. Per tutte le richieste di tesseramento a norma del presente articolo, il deposito dei contratti di lavoro sportivo o di apprendistato verrà effettuato ai sensi di quanto disposto al successivo art. 94 septies.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 44</p> <p style="text-align: center;">Adempimenti per la tutela medico sportiva delle società professionistiche</p>	<p style="text-align: center;">Art. 44</p> <p style="text-align: center;">Adempimenti per la tutela medico sportiva delle società professionistiche</p>
<p>1. Le società devono provvedere a sottoporre i calciatori e le calciatrici, gli allenatori e le allenatrici, i direttori tecnici ed i preparatori atletici agli accertamenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle presenti</p>	<p>1. Le società devono provvedere a sottoporre i calciatori e le calciatrici, gli allenatori e le allenatrici, i direttori tecnici ed i preparatori atletici agli accertamenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle presenti</p>

disposizioni.

2. Ogni società ha l'obbligo di tesserare un Medico sociale responsabile sanitario, specialista in medicina dello sport, che in tale veste deve essere iscritto in apposito elenco presso il Settore Tecnico della F.I.G.C..

Tale sanitario assume la responsabilità della tutela della salute dei professionisti di cui al comma 1, ed assicura l'assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa federale.

In particolare, il medico sociale responsabile sanitario provvede a sottoporre i medesimi professionisti agli accertamenti clinico-diagnostici previsti dalla scheda sanitaria di cui al successivo comma 4), con periodicità almeno semestrale, nonché in ogni altro momento si verifichi un rilevante mutamento delle condizioni di salute del professionista.

Le risultanze degli accertamenti sanitari devono essere annotate sulla scheda sanitaria, che viene aggiornata e custodita esclusivamente dal medico sociale responsabile sanitario.

Il medico sociale responsabile sanitario può disporre l'effettuazione di ogni altro ulteriore accertamento che egli ritenga opportuno, avvalendosi, se necessario, di strutture pubbliche o private di propria fiducia.

3. In caso di malattia o di infortunio del professionista, le società sono altresì tenute all'osservanza degli obblighi previsti dagli Accordi Collettivi e dai contratti-tipo.

4. È istituita una scheda sanitaria ai sensi delle disposizioni di legge in vigore.

La scheda sanitaria, predisposta dalla F.I.G.C. in conformità al modello di cui alle suddette disposizioni di legge, viene fornita alle società dalle Leghe Professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica.

Le schede attestano l'avvenuta effettuazione

disposizioni.

2. Ogni società ha l'obbligo di tesserare un Medico sociale responsabile sanitario, specialista in medicina dello sport, che in tale veste deve essere iscritto in apposito elenco presso il Settore Tecnico della F.I.G.C..

Tale sanitario assume la responsabilità della tutela della salute dei professionisti di cui al comma 1, ed assicura l'assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa federale.

In particolare, il medico sociale responsabile sanitario provvede a sottoporre i medesimi professionisti agli accertamenti clinico-diagnostici previsti dalla scheda sanitaria di cui al successivo comma 4), con periodicità almeno semestrale, nonché in ogni altro momento si verifichi un rilevante mutamento delle condizioni di salute del professionista.

Le risultanze degli accertamenti sanitari devono essere annotate sulla scheda sanitaria, che viene aggiornata e custodita esclusivamente dal medico sociale responsabile sanitario.

Il medico sociale responsabile sanitario può disporre l'effettuazione di ogni altro ulteriore accertamento che egli ritenga opportuno, avvalendosi, se necessario, di strutture pubbliche o private di propria fiducia.

3. In caso di malattia o di infortunio del/della professionista, le società sono altresì tenute all'osservanza degli obblighi previsti dagli Accordi Collettivi e dai contratti-tipo.

4. È istituita una scheda sanitaria ai sensi delle disposizioni di legge in vigore.

La scheda sanitaria, predisposta dalla F.I.G.C. in conformità al modello di cui alle suddette disposizioni di legge, viene fornita alle società dalle Leghe Professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica.

Le schede attestano l'avvenuta effettuazione

degli accertamenti sanitari prescritti e contengono una sintetica valutazione medico-sportiva dello stato di salute attuale del professionista, nonché dell'esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica sportiva. La redazione della scheda sanitaria spetta alla società sportiva all'atto della costituzione del rapporto di lavoro con lo sportivo, e deve essere costantemente aggiornata a cura del medico sociale responsabile sanitario che ne ha la custodia per la durata del rapporto di lavoro.

Al momento del trasferimento del professionista ad altra società professionistica, e contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, la scheda sanitaria, il cui ultimo aggiornamento non deve essere anteriore agli otto giorni precedenti il trasferimento stesso, deve essere trasmessa d'ufficio in originale dal medico della società sportiva di provenienza al medico della nuova società.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'atleta professionista senza che questi venga trasferito ad altra società professionistica, o in caso di trasferimento temporaneo di una calciatrice professionista a una società partecipante ad un campionato femminile dilettantistico, la scheda sanitaria è inviata, in originale, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, al responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. il quale ne garantisce la conservazione fino alla istituzione di un nuovo rapporto di lavoro, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, o fino al rientro della calciatrice professionista presso la società cedente, nel caso di trasferimento temporaneo di una calciatrice professionista a una società partecipante a un campionato femminile dilettantistico.

5. A completamento ed integrazione della scheda sanitaria, è istituita una cartella clinica

degli accertamenti sanitari prescritti e contengono una sintetica valutazione medico-sportiva dello stato di salute attuale del/della professionista, nonché dell'esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica sportiva. La redazione della scheda sanitaria spetta alla società sportiva all'atto della costituzione del rapporto di lavoro con lo/la sportivo/a, e deve essere costantemente aggiornata a cura del medico sociale responsabile sanitario che ne ha la custodia per la durata del rapporto di lavoro.

Al momento del trasferimento del/della professionista ad altra società professionistica, e contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, la scheda sanitaria, il cui ultimo aggiornamento non deve essere anteriore agli otto giorni precedenti il trasferimento stesso, deve essere trasmessa d'ufficio in originale dal medico della società sportiva di provenienza al medico della nuova società.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'atleta professionista senza che questi venga trasferito ad altra società professionistica, o in caso di trasferimento temporaneo di **un/una calciatore**/calciatrice professionista a una società partecipante ad un campionato dilettantistico, la scheda sanitaria è inviata, in originale, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, al responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. il quale ne garantisce la conservazione fino alla istituzione di un nuovo rapporto di lavoro, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, o fino al rientro **del/della calciatore**/calciatrice professionista presso la società cedente, nel caso di trasferimento temporaneo di **un/una calciatore**/calciatrice professionista a una società partecipante a un campionato dilettantistico.

5. A completamento ed integrazione della scheda sanitaria, è istituita una cartella clinica

predisposta dal responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. in conformità al modello approvato dal Ministero della Sanità.

Il medico sociale responsabile sanitario provvede alla compilazione ed all'aggiornamento della cartella clinica e la custodisce per l'intera durata del rapporto di lavoro tra il professionista e la società sportiva, con il vincolo del segreto professionale e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge e regolamentare.

Alla cessazione del rapporto di lavoro con la società la cartella clinica dovrà essere consegnata in copia esclusivamente al professionista.

Il medico sociale responsabile sanitario conserva la cartella clinica presso la società sportiva per almeno dieci anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro del professionista.

Nel caso che la società, per qualsiasi motivo, passi dall'area professionistica a quella dilettantistica, il medico responsabile sanitario deve trasmettere immediatamente ai singoli atleti interessati gli originali delle relative cartelle cliniche, con un mezzo che assicuri la documentazione del ricevimento.

6. Il tesserato/la tesserata professionista ha facoltà di sottoporsi a trattamenti sanitari presso medici specialisti di sua fiducia previa informativa alla società di appartenenza. Questa deve renderne edotto il medico sociale responsabile sanitario, il quale ha facoltà di assistervi, ovvero ne è tenuto a richiesta della società.

7. Le società sono tenute a concorrere alle spese sostenute dai tesserati che non intendano usufruire dell'assistenza sanitaria dalle stesse proposta, ivi comprese quelle relative agli interventi chirurgici ed alla degenza presso presidi ospedalieri o case di cura, in misura

predisposta dal responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. in conformità al modello approvato dal Ministero della Sanità.

Il medico sociale responsabile sanitario provvede alla compilazione ed all'aggiornamento della cartella clinica e la custodisce per l'intera durata del rapporto di lavoro tra il/la professionista e la società sportiva, con il vincolo del segreto professionale e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge e regolamentare.

Alla cessazione del rapporto di lavoro con la società la cartella clinica dovrà essere consegnata in copia esclusivamente al/alla professionista.

Il medico sociale responsabile sanitario conserva la cartella clinica presso la società sportiva per almeno dieci anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro del/della professionista.

Nel caso che la società, per qualsiasi motivo, passi dall'area professionistica a quella dilettantistica, il medico responsabile sanitario deve trasmettere immediatamente ai/alle singoli/e atleti/e interessati/e gli originali delle relative cartelle cliniche, con un mezzo che assicuri la documentazione del ricevimento.

6. Il tesserato/la tesserata professionista ha facoltà di sottoporsi a trattamenti sanitari presso medici specialisti di sua fiducia previa informativa alla società di appartenenza. Questa deve renderne edotto il medico sociale responsabile sanitario, il quale ha facoltà di assistervi, ovvero ne è tenuto a richiesta della società.

7. Le società sono tenute a concorrere alle spese sostenute dai/dalle tesserati/e che non intendano usufruire dell'assistenza sanitaria dalle stesse proposta, ivi comprese quelle relative agli interventi chirurgici ed alla degenza presso presidi ospedalieri o case di

<p>congrua in relazione al costo normalmente necessario a garantire una assistenza specialistica qualificata.</p> <p>8. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili a cura della Procura Federale.</p>	<p>cura, in misura congrua in relazione al costo normalmente necessario a garantire una assistenza specialistica qualificata.</p> <p>8. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili a cura della Procura Federale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 95</p> <p style="text-align: center;">Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto</p>	<p style="text-align: center;">Art. 95</p> <p style="text-align: center;">Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto</p>
<p>1. L'accordo di trasferimento di un calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un calciatore/calciatrice devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalle Leghe e dalla FIGC. Le operazioni di trasferimento e di cessione devono essere effettuate attraverso la modalità telematica.</p> <p>2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tesserava per società professionistica ed il calciatore/calciatrice giovane di serie e "apprendista prof" sono soggetti alla medesima disposizione. Nella stessa stagione sportiva, il calciatore/calciatrice "giovane dilettante" e "non professionista" che ha sottoscritto almeno un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato o coloro che siano decaduti/e dal tesseramento ai sensi dell'art. 109, possono tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, e sono utilizzabili, per un massimo di tre società. È fatto salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1 <i>bis</i>, delle N.O.I.F.</p>	<p>1. L'accordo di trasferimento di un/una calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un/una calciatore/calciatrice devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalle Leghe e dalla FIGC. Le operazioni di trasferimento e di cessione devono essere effettuate attraverso la modalità telematica.</p> <p>2. Nella stessa stagione sportiva un/una calciatore/calciatrice "professionista" può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il/la calciatore/calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" che si tesserava per società professionistica ed il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" e "apprendista prof" sono soggetti/e alla medesima disposizione. Nella stessa stagione sportiva, il/la calciatore/calciatrice "giovane dilettante" e "non professionista" che ha sottoscritto almeno un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato o coloro che siano decaduti/e dal tesseramento ai sensi dell'art. 109, possono tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, e sono utilizzabili, per un massimo di tre</p>

<p>3. Per i trasferimenti e le cessioni di contratto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile si devono utilizzare i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC. Per i trasferimenti in cui la cedente è una società di Lega professionistica o partecipante al Campionato di Serie A femminile e cessionaria una società partecipante a un campionato in ambito dilettantistico, devono del pari utilizzarsi i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC, salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della cedente o, per la Serie A femminile, dalla FIGC. Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti.</p> <p>4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionistiche e, per le società di Serie A Femminile, devono utilizzarsi i moduli adottati dalla FIGC.</p> <p>5. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito dilettantistico o di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica o della Divisione Serie B Femminile, è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito professionistico, dovrà pervenire o essere depositato, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto, presso la Lega della società cessionaria e, per i trasferimenti di</p>	<p>società. È fatto salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1 <i>bis</i>, delle N.O.I.F.</p> <p>3. Per i trasferimenti e le cessioni di contratto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile si devono utilizzare i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC. Per i trasferimenti in cui la cedente è una società di Lega professionistica o partecipante al Campionato di Serie A femminile e cessionaria una società partecipante a un campionato in ambito dilettantistico, devono del pari utilizzarsi i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC, salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della cedente o, per la Serie A femminile, dalla FIGC. Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti.</p> <p>4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionistiche e, per le società di Serie A Femminile, devono utilizzarsi i moduli adottati dalla FIGC.</p> <p>5. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito dilettantistico o di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica o della Divisione Serie B Femminile, è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito professionistico, dovrà pervenire o essere depositato, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto, presso la Lega della società</p>
---	---

calciatrici professioniste, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica. La registrazione nel protocollo dell'Ente costituisce unica prova della data di deposito.

6. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l'unico idoneo alla variazione di tesseramento del calciatore/calciatrice per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche.

7. La validità del trasferimento o dell'accordo di cessione del contratto non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.

8. L'accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore/calciatrice e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.

9. ABROGATO

10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive a quella di stipulazione debbono risultare espressamente dall'accordo come clausole particolari. Le relative obbligazioni economiche sono oggetto di esame, ai fini del visto di esecutività, all'inizio della stagione sportiva cui si riferiscono.

11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei calciatori/calciatrici

cessionaria e, per i trasferimenti di calciatrici professioniste, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica. La registrazione nel protocollo dell'Ente costituisce unica prova della data di deposito.

6. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l'unico idoneo alla variazione di tesseramento del/della calciatore/calciatrice per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche.

7. La validità del trasferimento o dell'accordo di cessione del contratto non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.

8. L'accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal/dalla calciatore/calciatrice e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.

9. ABROGATO

10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive a quella di stipulazione debbono risultare espressamente dall'accordo come clausole particolari. Le relative obbligazioni economiche sono oggetto di esame, ai fini del visto di esecutività, all'inizio della stagione sportiva cui si riferiscono.

11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei/delle

<p>ed alle cessioni di contratto.</p> <p>12. ABROGATO</p> <p>13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economica-finanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, nonché la FIGC, le Divisioni ed i Comitati, concedono o meno esecutività all'accordo di trasferimento o di cessione di contratto; trattengono l'originale di propria pertinenza; curano le variazioni di tesseramento. Avverso il provvedimento della Federazione, delle Leghe, delle Divisioni o dei Comitati è ammesso reclamo al Tribunale Federale Nazionale sezione tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.</p> <p>14. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all'adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti del calciatore/calciatrice, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria.</p> <p>15. È dovuto un equo indennizzo al calciatore/calciatrice il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto.</p> <p>Norma transitoria: La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2024.</p>	<p>calciatori/calciatrici ed alle cessioni di contratto.</p> <p>12. ABROGATO</p> <p>13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economica-finanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, nonché la FIGC, le Divisioni ed i Comitati, concedono o meno esecutività all'accordo di trasferimento o di cessione di contratto; trattengono l'originale di propria pertinenza; curano le variazioni di tesseramento. Avverso il provvedimento della Federazione, delle Leghe, delle Divisioni o dei Comitati è ammesso reclamo al Tribunale Federale Nazionale sezione tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.</p> <p>14. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all'adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti del/della calciatore/calciatrice, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria.</p> <p>15. È dovuto un equo indennizzo al calciatore/calciatrice il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto.</p> <p>Norma transitoria: La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2024.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 100</p> <p>I trasferimenti e le cessioni di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5</p>	<p style="text-align: center;">Art. 100</p> <p>I trasferimenti e le cessioni di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5</p>

1. I calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano "professionisti", possono essere trasferiti, a titolo definitivo o temporaneo, tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori/calciatrici di età superiore "non professionisti" possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, anche a società professionistiche. E' ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal calciatore/calciatrice "non professionista", "giovane dilettante" o "giovane di serie" a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il calciatore/calciatrice e la società cedente. I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. E' ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.

2. La cessione del contratto stipulato con un calciatore/calciatrice è ammessa solo a condizione che questi vi consentano per iscritto.

3. Il trasferimento e la cessione del contratto, a titolo definitivo o temporaneo, dei calciatori e

1. I/le calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano "professionisti", possono essere trasferiti, a titolo definitivo o temporaneo, tra società della stessa o di diversa Lega **o Divisione**. I/le calciatori/calciatrici di età superiore "non professionisti" possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti **e della Divisione Serie B Femminile** e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, anche a società professionistiche.

E' ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal/**dalla** calciatore/calciatrice "non professionista", "giovane dilettante" o "giovane di serie" a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il/**la** calciatore/calciatrice e la società cedente.

I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. E' ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.

2. La cessione del contratto stipulato con un/**una** calciatore/calciatrice è ammessa solo a condizione che questi vi consentano per iscritto.

3. Il trasferimento e la cessione del contratto, a titolo definitivo o temporaneo, dei calciatori e

delle calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori e delle giocatrici di Calcio a 5 possono avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale.

4. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con il contratto ceduto.

5. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e non professionisti/e da società dilettantistiche a società professionistiche possono essere inserite delle clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

6. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste, previa richiesta attraverso la modalità telematica.

7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici fra società della Lega Nazionale

delle calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori e delle giocatrici di Calcio a 5 possono avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale.

4. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con il contratto ceduto.

5. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” da società dilettantistiche a società professionistiche possono essere inserite delle clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

6. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste, previa richiesta attraverso la modalità telematica.

7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici fra società della Lega Nazionale

<p>Dilettanti o della Divisione Serie B femminile possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.</p> <p>8. Il trasferimento di calciatori e calciatrici deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata.</p> <p>9. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore o dalla calciatrice, debbono essere presentate alle Leghe, alle Divisioni od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il calciatore/calciatrice non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.</p> <p>10. Contro l'accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del calciatore/calciatrice minore di età deve essere sottoscritto anche dall'esercente la responsabilità genitoriale.</p>	<p>Dilettanti o della Divisione Serie B femminile possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.</p> <p>8. Il trasferimento di calciatori e calciatrici deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata.</p> <p>9. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore o dalla calciatrice, debbono essere presentate alle Leghe, alle Divisioni od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il/la calciatore/calciatrice non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.</p> <p>10. Contro l'accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del/della calciatore/calciatrice minore di età deve essere sottoscritto anche dall'esercente la responsabilità genitoriale.</p>
<p>Art. 104 I trasferimenti e le cessioni suppletive</p>	<p>Art. 104 I trasferimenti e le cessioni suppletive</p>
<p>1. Sono consentiti accordi suppletivi di</p>	<p>1. Sono consentiti accordi suppletivi di</p>

<p>trasferimento e cessione di contratto di calciatori/calciatrici “giovani di serie” e “giovani dilettanti” tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione, di calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo, anche a società professionistiche, di giocatori/giocatrici di Calcio a 5 tra società della stessa Divisione o di diversa Lega o Divisione, salvo quanto disposto dal successivo art. 113, nonché cessioni di contratto di calciatori/calciatrici “professionisti” o “apprendisti prof” tra società partecipanti a competizioni professionistiche, nel periodo e con i limiti stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione sportiva.</p> <p>2. Gli effetti del trasferimento o della cessione di contratto decorrono dalla data in cui la Federazione, la Lega o la Divisione di competenza rende esecutivo l’accordo. Il calciatore/calciatrice può partecipare a gare per la società cessionaria solo dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.</p>	<p>trasferimento e cessione di contratto di calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano “professionisti” tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione. Sono altresì consentiti accordi suppletivi di trasferimento e cessioni di contratto di calciatori/calciatrici “non professionisti” di età superiore a quella sopraindicata soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, in favore di società professionistiche, di “giocatori/giocatrici” di Calcio a 5 tra società della stessa Divisione o di diversa Lega o Divisione, salvo quanto disposto dal successivo art. 113, nonché cessioni di contratto di calciatori/calciatrici “professionisti” o “apprendisti prof” tra società partecipanti a competizioni professionistiche, nel periodo e con i limiti stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione sportiva.</p> <p>2. Gli effetti del trasferimento o della cessione di contratto decorrono dalla data in cui la Federazione, la Lega o la Divisione di competenza rende esecutivo l’accordo. Il/la calciatore/calciatrice può partecipare a gare per la società cessionaria solo dal giorno successivo alla data del visto di esecutività nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 39.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 109</p> <p style="text-align: center;">Decadenza dal tesseramento per inattività del calciatore</p>	<p style="text-align: center;">Art. 109</p> <p style="text-align: center;">Decadenza dal tesseramento per inattività del calciatore</p>
<p>1. Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che non ha sottoscritto un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato e che, tesserato/a, non sia stato inserito nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva, per motivi a lui/lei non imputabili, ad esclusione in ogni caso dei mancati inserimenti in distinta dovuti a</p>	<p>1. Il/la calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che non ha sottoscritto un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato e che, tesserato/a, non sia stato inserito/a nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva, per motivi a lui/lei non imputabili, ad esclusione in ogni caso dei mancati</p>

infortunio e/o malattia, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.

2. La richiesta di decadenza dal tesseramento deve essere formulata, entro il 28 febbraio per il calciatore/calciatrice "non professionista" ed entro il 30 aprile per il calciatore/calciatrice "giovane dilettante", con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, La ricevuta della raccomandata o della posta elettronica certificata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato.

3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, inviando PEC alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e per conoscenza lettera raccomandata con avviso di ricevimento al calciatore/calciatrice. L'opposizione va preannunciata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.

4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le

inserimenti in distinta dovuti a infortunio e/o malattia, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del/della calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.

2. La richiesta di decadenza dal tesseramento deve essere formulata, entro il 28 febbraio per il/la calciatore/calciatrice "non professionista" ed entro il **31 marzo** per il/la calciatore/calciatrice "giovane dilettante", con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, La ricevuta della raccomandata o della posta elettronica certificata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato.

3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, inviando PEC alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e per conoscenza lettera raccomandata con avviso di ricevimento **al/alla** calciatore/calciatrice. L'opposizione va preannunciata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.

4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal/**dalla** calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le

contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore/calciatrice, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore/calciatrice, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.

5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore/calciatrice e la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente provvede a dichiarare d'autorità la decadenza dal tesseramento dello/a stesso/a entro 7 giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 3.

6. Nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, valutati i motivi addotti, entro 15 giorni dal ricevimento dell'opposizione di cui al comma 3, accoglie o respinge la richiesta di decadenza dal tesseramento dandone comunicazione alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale – Sez. Tesseramenti. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolari possono investire direttamente della richiesta di

contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del/**della** calciatore/calciatrice, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal/**dalla** calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il/**la** calciatore/calciatrice, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.

5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti **ovvero la espressa rinuncia scritta** è considerata adesione alla richiesta del/**della** calciatore/calciatrice e la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, **qualora vi siano le condizioni previste al comma 1**, provvede a dichiarare d'autorità la decadenza dal tesseramento dello/a stesso/a entro 7 giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 3.

6. Nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, valutati i motivi addotti, entro 15 giorni dal ricevimento dell'opposizione di cui al comma 3, accoglie o respinge la richiesta di decadenza dal tesseramento dandone comunicazione alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale – Sez. Tesseramenti. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolari possono investire direttamente della richiesta di

decadenza dal tesseramento e della opposizione il Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti.

7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione della Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente.

Norma Transitoria

Le modifiche al presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 2024.

decadenza dal tesseramento e della opposizione il Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti.

7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione della Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente.

Norma Transitoria

~~Le modifiche al presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 2024.~~

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 263/A

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 212/A del 21 marzo 2025;
- ravvisata la necessità di integrare i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2025/2026, per le società di Serie A, Serie B e Serie C maschili;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di integrare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2025/2026, per le società di Serie A, Serie B e Serie C maschili, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 PER SOCIETA' DI SERIE A, B E C MASCHILI

La data di deposito delle richieste di tesseramento presso la piattaforma federale telematica dedicata stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento, fatti salvi i casi per cui è prevista la decorrenza a far data dalla comunicazione della FIGC e i diversi termini di decorrenza del tesseramento previsti da norme federali.

1. Controlli, garanzie, visto esecutività

I controlli e le garanzie necessari sono previsti dalle disposizioni economico-finanziarie per le Società Professionistiche.

La variazione di tesseramento diviene efficace, salvo quanto previsto dal punto 14, con il rilascio del visto di esecutività comunicato dalla Lega competente tramite la piattaforma federale dedicata. Il calciatore può essere utilizzato dal giorno successivo a quello della data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività da parte della Lega di competenza.

In particolare, per i calciatori professionisti, le società non potranno utilizzare gli stessi prima che venga emesso il visto di esecutività nemmeno per convocazioni, ritiri ed allenamenti, salvo l'assenso espresso della società titolare del precedente rapporto.

Gli accordi potranno essere esaminati soltanto se sottoscritti dal legale rappresentante della società, o da persona autorizzata a rappresentare ed impegnare validamente la Società agli effetti sportivi e nei rapporti federali, e dal calciatore. Ricevuto il visto di esecutività l'accordo non potrà essere più modificato in nessuna delle sue parti ad eccezione dei premi e/o indennizzi determinati con criteri analiticamente definiti che potranno essere inseriti (se non previsti nell'originario accordo), modificati o annullati (in presenza di condizione non ancora verificatasi alla data di deposito dell'accordo modificativo) in qualsiasi momento entro il 28 febbraio 2026. Entro il medesimo termine sarà, inoltre, possibile modificare premi e/o indennizzi (alla duplice condizione che l'evento condizionante non si sia ancora verificato e che il suo eventuale avveramento sia successivo alla data del deposito dell'accordo modificativo) relativi ad accordi depositati nelle stagioni sportive precedenti alla 2025/2026. I suddetti premi e/o indennizzi dovranno, in ogni caso, essere richiesti entro il termine della stagione successiva a quella in cui sono maturati.

La società cedente è tenuta, per tutti gli effetti derivanti dalle pattuizioni intervenute con altra società, ad acquisire l'assenso del calciatore nella forma della sottoscrizione autografa dell'accordo stesso.

Ai fini delle previsioni di cui all'art. 90 delle NOIF, per "sessione estiva" si intende il periodo tra il 26 maggio 2025 e il 1° gennaio 2026, mentre per "sessione invernale" si intende il periodo tra il 2 gennaio 2026 e il giorno antecedente la data di apertura della sessione estiva della stagione sportiva 2026/2027.

2. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all'art. 105, commi 1 e 2, e all'art. 105 bis, commi 1 e 5, delle Norme Organizzative Interne della FIGC, è consentito:

a) alle società e ai calciatori stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica federale, accordi preliminari dal 26 maggio 2025 e fino al 30 giugno 2025, purché tali accordi non interessino società e calciatori, dello stesso campionato in costanza di svolgimento dei campionati stessi;

b) alle società, agli allenatori, ai preparatori atletici ed agli operatori sanitari con contratto in scadenza al 30 giugno 2025: stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica federale,

accordi preliminari dal 26 maggio 2025 e fino al 30 giugno 2025, purché tali accordi non interessino società, allenatori, preparatori atletici ed operatori sanitari dello stesso campionato in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il 30 giugno 2025 saranno passati agli atti privi di efficacia.

3. Opzioni e controopzioni - artt. 101, comma 6, 6 bis, e 103, comma 2, NOIF

L'esercizio dei diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto annuali e nelle cessioni di contratto biennali (ove non sia previsto il diritto di controopzione) relativi alla stagione sportiva 2024/2025 e nelle cessioni di contratto biennali relative alla stagione sportiva 2023/2024 deve essere effettuato:

- dal 1° giugno 2025 al 4 giugno 2025 per le opzioni;
- dal 5 giugno 2025 al 8 giugno 2025 per le relative controopzioni;
- dal 16 giugno 2025 al 18 giugno 2025 per le opzioni;
- dal 19 giugno 2025 al 21 giugno 2025 per le relative controopzioni correlate esclusivamente alle opzioni esercitate dal 16 giugno 2025 al 18 giugno 2025.

L'esercizio del diritto di opzione e controopzione deve essere effettuato utilizzando l'apposito modulo digitale generato dal portale federale. A pena di nullità tale modulo deve essere depositato, attraverso la piattaforma telematica federale, nei predetti termini e, qualora la società controparte appartenga alla Lega Nazionale Dilettanti, dovrà essere allegata al deposito la prova di consegna della comunicazione inviata a mezzo PEC alla Società Dilettantistica e per conoscenza e al Dipartimento o Comitato.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

Per gli esercizi dei diritti di opzione e controopzione esercitati dal 1° giugno 2025 al 8 giugno 2025 la data di decorrenza è stabilita nella data di deposito dei predetti esercizi, purché l'esercizio di detti diritti non interessi calciatori tesserati per società la cui competizione nazionale sia ancora in costanza di svolgimento. In tali casi l'esercizio di detti diritti decorrerà dal giorno successivo a quello di termine della competizione. Gli esercizi dei diritti di opzione e controopzione esercitati dal 16 giugno 2025 al 21 giugno 2025 avranno invece decorrenza dal 1° luglio 2025.

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2024/2025, ove non sia previsto il diritto di controopzione, possono essere esercitati:

- dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00).

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2024/2025, ove non sia previsto il diritto di controopzione, e nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto temporanei stipulati nel primo periodo della campagna trasferimenti 2025/2026, ove non sia previsto il diritto di controopzione, possono essere esercitati:

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).

4. Esercizio della società cessionaria di prolungare unilateralmente la cessione temporanea di contratto di un'ulteriore stagione sportiva (art. 103 comma 7 NOIF)

Per le Società di Serie A:

- dal 5 giugno 2025 al 8 giugno 2025 (ore 20.00).

Per le Società di Serie B e di Serie C:

- dal 12 giugno 2025 al 14 giugno 2025 (ore 20.00).

L'esercizio di prolungare unilateralmente deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

5. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini seguenti:

a) Calciatori "Giovani di Serie" – art. 39/1 NOIF

Il tesseramento dei calciatori "Giovani di Serie" (primo tesseramento, tesserati come "giovani" per la medesima società professionistica che ne richiede il tesseramento come "giovane di serie" e/o svincolati a qualsiasi titolo) può essere richiesto nel rispetto di quanto previsto all'art. 39, comma 1 delle NOIF, fino al 31 maggio 2026 (ore 20.00).

La data di deposito delle richieste presso la piattaforma federale telematica stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento, fatto salvo quanto diversamente previsto per le ipotesi di cui all'art. 40 comma 3 e comma 3 bis delle NOIF.

b) Calciatori "Professionisti" e "Apprendisti Prof." – art. 39/3 NOIF

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 12, la richiesta di tesseramento di calciatori "professionisti" e "Apprendisti Prof." di seguito indicati dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

b1) Calciatori "professionisti" e "Apprendisti Prof" con precedente rapporto scaduto entro il 30 giugno 2025 o risolto a causa della non ammissione al campionato di competenza della società di appartenenza, nonché calciatori "professionisti" e "Apprendisti Prof" svincolati entro il 30 giugno 2025 o calciatori svincolati ex artt. 32, 32 bis, 42, 107, 108, 109, 110, 114 comma 4 e 117 bis delle NOIF:

- dal 1° luglio 2025 al 31 marzo 2026.

b2) Calciatori "professionisti" e "Apprendisti Prof" con precedente rapporto, risolto ai sensi dell'articolo 117 NOIF nel corso della stagione sportiva 2025/2026:

- dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00);

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).

Un eventuale nuovo contratto da "professionista" o "Apprendista Prof" a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della stagione sportiva 2024/2025 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

- dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00) in caso di autonoma sottoscrizione;

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica.

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 NOIF

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della FIGC, possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 in caso di autonoma sottoscrizione;

- dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica;

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

6. Trasferimenti calciatori “Giovani di Serie”, “Giovani Dilettanti” e “non professionisti” - artt. 100, 101 e 104 NOIF

Il trasferimento di un calciatore “Giovane di Serie” tra Società Professionistiche e il trasferimento di un calciatore “Giovane Dilettante” o “non professionista” ai sensi dell’art. 100 delle Norme Organizzative Interne della FIGC da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

Per le Società di Serie A:

- dal 1° giugno 2025 al 10 giugno 2025 (ore 20.00).

Per le Società di Serie A, di Serie B e di Serie C:

- dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00);
- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).

Nei periodi di cui sopra il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 100, 101 e 104 delle Norme Organizzative Interne della FIGC

7. Cessione di contratto stipulato con calciatori “professionisti” o “Apprendisti Prof” - artt. 95, 102, 103 e 104 NOIF

La cessione di un contratto stipulato con calciatore “professionista” o “Apprendista Prof.” può avvenire nei seguenti periodi:

Per le Società di Serie A:

- dal 1° giugno 2025 al 10 giugno 2025 (ore 20.00).

Per le Società di Serie A, di Serie B e di Serie C:

- dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00);
- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).

Nei periodi di cui sopra, la cessione deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli artt. 95, 102, 103 e 104 delle NOIF.

La cessione di contratto dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

Per le cessioni di contratto all’estero, si applicheranno i termini stabiliti dalle finestre di mercato delle Federazioni di destinazione.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 103 NOIF, nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire a titolo temporaneo complessivamente fino a dieci calciatori “professionisti” e/o “apprendisti prof” da società affiliate alla FIGC ed altrettanti ne può trasferire a titolo temporaneo a società affiliate alla FIGC.

8. Calciatori provenienti da Federazione Estera e primo tesseramento alla FIGC di calciatori mai tesserati all’estero

a) Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori, la richiesta di tesseramento di calciatori “professionisti”, “Apprendisti Prof” e “Giovani di Serie” che sottoscrivono un contratto di apprendistato, se provenienti da Federazione estera (con lo status di dilettante o con quello di professionista), dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

Per le Società di Serie A:

- dal 1° giugno 2025 al 10 giugno 2025 (ore 20.00).

Per le Società di Serie A, di Serie B e di Serie C:

- *dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00);*
- *dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).*

Il mancato deposito della richiesta di tesseramento secondo le modalità sopra indicate comporterà il rigetto della richiesta di tesseramento.

b) La prima richiesta di tesseramento di calciatori “professionisti”, “Apprendisti Prof” e “Giovani di Serie” che sottoscrivono un contratto di apprendistato, se mai tesserati all'estero, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

Per le Società di Serie A:

- *dal 1° giugno 2025 al martedì 10 giugno 2025 (ore 20.00).*

Per le Società di Serie A, di Serie B e di Serie C:

- *dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00);*
- *dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).*

I calciatori “Giovani di Serie” tesserati ai sensi delle lettere a) e b) possono acquisire lo status di “professionista” in qualsiasi momento della stagione sportiva.

c) La richiesta di tesseramento di calciatori “professionisti”, “Apprendisti Prof” e “Giovani di Serie” che sottoscrivono un contratto di apprendistato, se provenienti da Federazione estera con rapporto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo nella precedente stagione sportiva della Federazione di provenienza terminata entro il 31 luglio 2025, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

Per le Società di Serie A:

- *dal 1° giugno 2025 al 10 giugno 2025 (ore 20.00).*

Per le Società di Serie A, di Serie B e di Serie C:

- *dal 1° luglio 2025 al 31 marzo 2026.*

d) La richiesta di tesseramento di calciatori “Giovani di Serie”, che non sottoscrivono un contratto di apprendistato, se provenienti da Federazione estera, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- *dal 1° luglio 2025 al 31 maggio 2026.*

e) La prima richiesta di tesseramento alla FIGC di calciatori “Giovani di Serie” che non sottoscrivono un contratto di apprendistato, se mai tesserati all'estero, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- *dal 1° luglio 2025 al 31 maggio 2026.*

I calciatori “Giovani di Serie” tesserati ai sensi delle lettere d) ed e), se tesserati al di fuori dei periodi stabiliti alle precedenti lettere a) e b), possono acquisire lo status di “professionista” ovvero sottoscrivere un contratto di apprendistato a partire dalla prima finestra trasferimenti successiva alla data di decorrenza del tesseramento come giovane di serie.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Comunicato Ufficiale si fa rinvio alle NOIF e al Regolamento F.I.F.A. sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori in vigore.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 10 del *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players*, nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire a titolo temporaneo complessivamente fino a sei calciatori “professionisti” da società affiliate a Federazione estera ed altrettanti ne può trasferire a titolo temporaneo a società affiliate a

Federazione estera.

9. Risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “Giovani di Serie” o di cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori “professionisti” e “Apprendisti Prof.” - art. 103 bis NOIF

La risoluzione può avvenire nei seguenti periodi:

Per le Società di Serie A:

- *dal 1° giugno 2025 al 10 giugno 2025 (ore 20.00).*

Per le Società di Serie A, di Serie B e di Serie C:

- *dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00);*
- *dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).*

La risoluzione dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini, ad eccezione dei casi in cui tale risoluzione sia subordinata al conseguente trasferimento del calciatore presso una Società affiliata a Federazione estera il cui periodo di trasferimento non sia terminato. In tali casi, l’approvazione della risoluzione sarà vincolata alla finalizzazione del trasferimento del calciatore a Federazione estera.

10. Diritto di recesso dal trasferimento temporaneo o dalla cessione temporanea di contratto (art. 103 bis, commi 3 e 4, NOIF)

L’esercizio del diritto di recesso dal trasferimento temporaneo o dalla cessione temporanea di contratto (art. 103 bis, commi 3 e 4, NOIF) deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l’apposito modulo digitale generato dal portale federale presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

Per le Società di Serie A:

- *dal 1° giugno 2025 al 10 giugno 2025 (ore 20.00).*

Per le Società di Serie A, di Serie B e di Serie C:

- *dal 1° luglio 2025 al 18 agosto 2025 (ore 20.00);*
- *dal 2 gennaio 2026 al 19 gennaio 2026 (ore 20.00).*

A pena di nullità, il predetto modulo dovrà essere inviato a mezzo raccomandata a/r o mezzo equipollente al calciatore.

L’esercizio del diritto di recesso dovrà essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini, ad eccezione dei casi in cui l’esercizio di tale diritto sia subordinato al conseguente trasferimento del calciatore presso una Società affiliata a Federazione estera il cui periodo di trasferimento non sia terminato. In tali casi, l’approvazione del diritto di recesso sarà vincolata alla finalizzazione del trasferimento del calciatore a Federazione estera.

11. Conversione del trasferimento temporaneo o della cessione temporanea di contratto in trasferimento definitivo o cessione definitiva di contratto (art. 101, comma 5, e 103, comma 8, NOIF)

Per le Società di Serie A:

- *dal 1° giugno 2025 al 10 giugno 2025 (ore 20.00).*

Per le Società di Serie A, di Serie B e di Serie C:

- *dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00);*
- *dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).*

12. Tesseramento in deroga calciatori “professionisti” e “Apprendisti Prof.” con rapporto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento FIFA in materia di Status e trasferimento dei calciatori, le società, nei termini sotto riportati, possono avanzare istanza di tesseramento di massimo 2 calciatori “professionisti” e di massimo 2 calciatori “Apprendisti Prof.” il cui rapporto con la precedente società sia scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti stabiliti dalla FIGC. Qualora detti calciatori provengano da Federazione estera, restano ferme ed impregiudicate le limitazioni dettate annualmente dal Consiglio Federale per i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla UE e alla EEE.

La richiesta di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

a) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia dal 1° luglio 2025 alla fine del primo periodo di campagna trasferimenti della società di destinazione:

- *dal 2 settembre 2025 al 22 dicembre 2025;*
- *dal 3 febbraio 2026 al 23 febbraio 2026.*

b) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia, dalla fine del primo periodo di campagna trasferimenti alla fine del secondo periodo di campagna trasferimenti della società di destinazione:

- *dal 3 febbraio 2026 al 23 febbraio 2026.*

13. Termini annuali richiesti da norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) art. 33/2 NOIF: diritto di stipula da parte della Società del primo contratto da “professionista”:

i. con calciatori “Giovani di Serie” classe 2005 in continuità di tesseramento dal 30 giugno 2023 e in addestramento tecnico che non abbiano sottoscritto un contratto di apprendistato;

- *dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2025 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica).*

ii. al termine del periodo di apprendistato di calciatori “Giovani di Serie”, che abbiano sottoscritto tale contratto prima dell’entrata in vigore del comma 2 bis:

- *dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2025 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica).*

b) art. 33/2 bis NOIF: diritto di stipula del primo contratto di “apprendistato professionalizzante” da parte della Società con calciatori “Giovani di Serie” tesserati nella stagione sportiva 2024/2025, sia con vincolo annuale sia biennale, che non abbiano sottoscritto un contratto di apprendistato. Tale diritto non potrà essere più esercitato dopo il 30 giugno 2025:

- *dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2025 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica).*

c) art. 107 NOIF: liste di svincolo per calciatori “Giovani di Serie”:

- *dal 1° luglio 2025 al 15 luglio 2025 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica);*

- dal 1° dicembre 2025 al 16 dicembre 2025 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica).

d) art. 102/4 N.O.I.F: esercizio del diritto di opzione, per il riacquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore, previsto nelle cessioni definitive dei contratti relativi alla stagione sportiva 2023/2024:

- 1° luglio 2025 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica).

e) Con apposito Comunicato Ufficiale, che sarà emanato dalla FIGC entro il 31 dicembre 2025, saranno stabiliti i termini e le modalità per la riconferma dei calciatori “Giovani di Serie” con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2026 (diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b).

f) L’esercizio del diritto dei calciatori “professionisti” o “apprendisti prof.” di ottenere il ripristino dei rapporti con l’originaria società (art. 117, comma 3 bis) deve essere richiesto mediante la compilazione dell’apposito modulo da depositare presso la Lega di appartenenza di quest’ultima. L’utilizzo di detti calciatori in competizioni ufficiali sarà consentito esclusivamente se la predetta richiesta sarà depositata nel seguente periodo:

- dal 1° luglio 2025 al 31 marzo 2026.

14. Termini di decorrenza

La decorrenza del tesseramento e, per i “professionisti”, “Apprendisti Prof.” e “Giovani di Serie” con contratto di apprendistato, anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di deposito della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, mentre l’utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo a quello della data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività da parte della Lega di competenza.

Per i calciatori provenienti da Federazione estera la decorrenza del tesseramento è stabilita a partire dalla data indicata dalla FIGC nella lettera di autorizzazione del tesseramento, mentre l’utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo a tale data.

La decorrenza del tesseramento di un/una calciatore/calciatrice proveniente da Federazione estera, a seguito di risoluzione ovvero al termine naturale del prestito, e contestualmente trasferito/a in ambito professionistico nazionale è stabilita dalla data del visto di esecutività rilasciato dalla Lega competente.

L’esame della regolarità formale della documentazione inviata o depositata presso la Lega, nonché quello per il rispetto delle disposizioni economico-finanziarie emanate per tutte le nuove acquisizioni di rapporti avverranno secondo l’ordine di deposito o di registrazione.

15. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti

I rapporti tra le varie società per la campagna trasferimenti verranno liquidati (fatto salvo quanto disposto al successivo punto 16 valido per le sole società di Serie A e di Serie B) previa effettuazione di tutti gli adempimenti a copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali previsti dal presente comunicato, in stanza di compensazione tramite Lega di competenza con i seguenti criteri ed alle seguenti scadenze:

A) operazioni poste in essere dal 1° giugno 2025 al 10 giugno 2025 e dal 1° luglio 2025 al termine del primo periodo di campagna trasferimenti, nonché quelle definite entro il 30 giugno 2025 che producono effetti anche finanziari, ai fini della stanza di compensazione, nelle stagioni sportive successive:

-n. 1 rata pari al 20% del saldo finanziario della stagione sportiva 2025/2026;

-n. 8 rate pari al 10% cadauna del saldo finanziario della stagione sportiva 2025/2026;

-n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche

e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali del saldo finanziario della stagione sportiva 2025/2026.

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi passivi, la stessa dovrà avvenire a cura delle società debentrici come segue:

- n. 1 rata del 20%, da pagarsi “a pronti” a mezzo bonifico bancario in coerenza con i termini indicati nei successivi punti i), ii);

- le restanti 8 rate, assistite dalle garanzie di cui ai successivi paragrafi, con pagamento entro il termine di ciascun mese a partire dal 30 settembre 2025 e fino al 30 aprile 2026; rata unica per i rapporti posti in essere tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti al Dipartimento Interregionale e ai Comitati Regionali, da regolarsi entro il termine del 30 novembre 2025.

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi attivi, la stessa avverrà a cura delle Leghe di competenza come segue:

- n. 1 rata del 20% a partire dal mese di settembre 2025;

- le restanti 8 rate con cadenza mensile a partire dal mese di ottobre 2025;

- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali con regolazione finanziaria del rateo a partire dal mese di dicembre 2025.

B) Operazioni poste in essere nel secondo periodo di campagna trasferimenti:

- n. 1 rata pari al 70% del saldo finanziario della stagione sportiva 2025/2026;

- n. 3 rate pari al 10% cadauna del saldo finanziario della stagione sportiva 2025/2026;

- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali del saldo finanziario della stagione sportiva 2025/2026.

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi passivi, la stessa dovrà avvenire a cura delle società debentrici come segue:

- n. 1 rata del 70%, da pagarsi “a pronti” a mezzo bonifico bancario in coerenza con i termini indicati nel successivo punto iii);

- le restanti 3 rate, assistite dalle garanzie di cui ai successivi paragrafi, con pagamento entro il termine di ciascun mese a partire dal 28 febbraio 2026 e fino al 30 aprile 2026;

- rata unica per i rapporti posti in essere tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti al Dipartimento Interregionale e ai Comitati Regionali, da regolarsi entro il termine del 28 febbraio 2026.

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi attivi, la stessa avverrà a cura delle Leghe di competenza come segue:

- n. 1 rata del 70% a partire dal mese di febbraio 2026;

- le restanti 3 rate con cadenza mensile a partire dal mese di marzo 2026;

- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali con liquidazione del rateo a partire dal mese di marzo 2026.

I termini di deposito delle garanzie dirette ad assistere le rateizzazioni di cui ai superiori punti A) e B) saranno i seguenti:

- i. gli adempimenti di cui al punto A), nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la

rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti che hanno efficacia nella stagione sportiva 2024/2025 poste in essere entro il 10 giugno 2025 dalle società di Serie A partecipanti alla competizione FIFA Club World Cup 2025 devono essere effettuati da tali società, qualora non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante da operazioni di campagna trasferimenti già registrate in Stanza di compensazione, entro il termine perentorio del 16 giugno 2025, pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega. Per quanto attiene la corresponsione da parte delle società debentrici della rata del 20%, da pagarsi “a pronti” a mezzo bonifico bancario, la stessa potrà essere alternativamente garantita unitamente alle restanti 8 rate. Tali operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro;

ii. gli adempimenti di cui al punto A), nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti che richiedono la presentazione di tali garanzie entro il 30 giugno 2025 devono essere effettuati dalle società di Serie A e B qualora non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante da operazioni di campagna trasferimenti effettuate nelle stagioni sportive precedenti, entro il termine perentorio del 30 giugno 2025 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega. Per quanto attiene la corresponsione da parte delle società debentrici della rata del 20%, da pagarsi “a pronti” a mezzo bonifico bancario, la stessa potrà essere alternativamente garantita unitamente alle restanti 8 rate. Tali operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro;

iii. gli adempimenti di cui al punto A), nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere entro il 31 luglio 2025 devono essere effettuati dalle società di Serie A, B e Serie C, qualora non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante da operazioni di campagna trasferimenti effettuate nelle stagioni sportive precedenti, entro il termine perentorio dell’8 agosto 2025 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega. Per quanto attiene la corresponsione da parte delle società debentrici della rata del 20%, da pagarsi “a pronti” a mezzo bonifico bancario, la stessa potrà essere alternativamente garantita unitamente alle restanti 8 rate. Tali operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro;

iv. gli adempimenti di cui al punto A), nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 1° agosto 2025 ed entro la fine del primo periodo di campagna trasferimenti, che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante all’esito delle operazioni rese esecutive di cui al punto i) che precede, devono essere effettuati dalle società di Serie A, di Serie B e di Serie C entro il termine perentorio dell’8 settembre 2025, pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega. Qualora le operazioni fossero garantite da parte delle società debentrici entro la fine del primo periodo di campagna trasferimenti, la prima rata del 20% potrà essere alternativamente garantita unitamente alle restanti 8 rate. Resta fermo il termine perentorio del dell’8 settembre 2025 per il pagamento della prima rata pari al 20% del saldo passivo. Le suddette operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro;

v. gli adempimenti di cui al punto B), nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 2 gennaio 2026 ed entro il 2 febbraio 2026, che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante dalla situazione di cui ai punti i), ii), iii) e iv) che precedono, devono essere effettuati entro il termine perentorio del 9 febbraio 2026 pena la mancata esecutività dei contratti

e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega. Qualora le operazioni fossero garantite da parte delle società debtrici entro il 2 febbraio 2026, la prima rata del 70% potrà essere alternativamente garantita unitamente alle restanti 3 rate. Resta fermo il termine perentorio del 9 febbraio 2026 per il pagamento della prima rata pari al 70% del saldo passivo. Le suddette operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro.

In deroga a quanto previsto nel presente art. 15, punto i, per le sole società di Serie A partecipanti alla competizione FIFA *Club World Cup* 2025, verrà rilasciato dal 1° giugno 2025 al 8 giugno 2025 un visto di esecutività temporaneo (valido fino al termine ultimo della predetta competizione) per:

- i diritti di opzione e controopzione esercitati nei termini previsti al precedente art. 3;
- gli obblighi di trasformare le cessioni temporanee in definitive le cui condizioni sono maturate entro il 30 giugno 2025.

Gli adempimenti richiesti, nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per tali specifiche operazioni di campagna trasferimenti, qualora non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante da operazioni di campagna trasferimenti effettuate nelle stagioni sportive precedenti, dovranno essere effettuati entro il termine perentorio dell'8 agosto 2025 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega. Per quanto attiene la corresponsione da parte delle società debtrici della rata del 20%, da pagarsi "a pronti" a mezzo bonifico bancario, la stessa potrà essere alternativamente garantita unitamente alle restanti 8 rate. Tali operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro.

C) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra Società di Serie A possono prevedere l'effettuazione dei pagamenti in massimo cinque stagioni agonistiche sportive, con le modalità ed i limiti fissati dal competente organo della Lega. In ogni caso, qualora il pagamento sia fissato in quattro stagioni agonistiche, l'ultima rata non può essere superiore al 50% dell'intero ammontare della operazione e qualora sia fissato in 5 stagioni agonistiche, l'importo complessivo delle ultime due rate non può essere superiore al 50% dell'ammontare dell'intera operazione.

D) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società di Serie A e Serie B, tra società di Serie B, tra Società di Serie A e Serie C, nonché tra società di Serie B e Serie C, possono prevedere l'effettuazione dei pagamenti in massimo tre stagioni sportive, con le modalità ed i limiti fissati dai competenti Organi delle Leghe di appartenenza delle suddette società.

E) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società della Serie C possono anche prevedere l'effettuazione dei pagamenti in due stagioni sportive.

F) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale o Comitati Regionali devono prevedere l'effettuazione dei pagamenti in un'unica stagione sportiva.

G) Relativamente ai precedenti punti A) e B), il primo adempimento finanziario e la prestazione contestuale delle garanzie per le rate successive costituiscono condizione essenziale per l'esame del contratto ai fini della concessione del visto di esecutività.

H) Relativamente al punto D) che precede, negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto, il cui pagamento è previsto in due annualità, l'importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell'intero ammontare dell'operazione mentre negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in tre annualità, l'importo della terza rata non può

essere superiore all'importo della prima rata e l'importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell'intero ammontare dell'operazione.

D) Relativamente al punto E) che precede, negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in due annualità, l'importo della seconda rata non può essere superiore al 50% dell'intero ammontare dell'operazione.

J) L'obbligo di trasformare una cessione temporanea di contratto in definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF, deve essere registrato (anche in caso di prestiti biennali) il primo giorno della stagione sportiva successiva a quella in cui si verifica la condizione sospensiva apposta all'obbligo di cui all'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF.

K) Relativamente ai punti C), D) ed E) che precedono, sono sempre fatti salvi gli accordi di rateizzazione consentiti all'atto del deposito degli accordi economico-finanziari originari (inclusi gli accordi preliminari) e ciò anche nelle ipotesi in cui una o entrambe le società contraenti cambino Lega di appartenenza.

16. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra società di Serie A e Serie B

I rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B verranno definiti per la parte economica fissa, in compensazione tramite la Lega di competenza, secondo quanto disposto al precedente punto 15.

I premi e/o indennizzi, in deroga a quanto previsto dagli artt. 100, comma 3 e 4; 101, comma 7; 102, comma 5 e 103, comma 3 delle NOIF, potranno essere regolati direttamente fra le parti e non in stanza di compensazione, purché sia espressamente previsto nell'accordo di trasferimento. In tale caso, i premi e/o indennizzi non potranno comunque superare il 50% dell'importo complessivo dell'operazione. Il relativo diritto di credito maturerà, trascorsi 30 giorni dalla data del verificarsi della condizione sospensiva ad esso apposta, salvo diverso accordo scritto fra le parti depositato in Lega.

L'avvenuto pagamento diretto dei premi e/o indennizzi dovrà in ogni caso essere comunicato alla LNPA o alla LNPNB dalla società debitrice entro 5 giorni dal suo verificarsi.

I saldi passivi annuali o pluriennali conseguenti ai premi e/o indennizzi (esclusi quelli in deroga) e/o ai premi e/o indennizzi inseriti in accordi stipulati tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, devono essere obbligatoriamente assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 17, eventualmente anche in combinazione tra loro, da prestarsi alla LNPA o alla LNPNB entro il termine perentorio del 30 giugno della stagione sportiva in cui si verifica la condizione prevista. È ammesso diverso accordo scritto fra le parti da depositarsi in Lega (utilizzando esclusivamente gli appositi moduli predisposti dalla LNPA e dalla LNPNB), che preveda la prestazione delle suddette garanzie entro il primo termine successivo al suddetto 30 giugno fissato annualmente dal Consiglio Federale, per le società di Serie A e per le società di Serie B, al fine di effettuare gli adempimenti relativi alla copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali.

L'obbligo di trasformare una cessione temporanea di contratto in definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF, previsto negli accordi tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, deve attuarsi (anche in caso di prestiti biennali), in deroga a quanto previsto dal punto 15 lett. J), il primo giorno del secondo periodo di campagna trasferimenti, qualora la condizione sospensiva apposta all'obbligo di cui all'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF si verifichi prima dell'inizio del predetto periodo di campagna trasferimenti.

I rapporti economici tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B connessi a quanto precede verranno definiti, in compensazione tramite la Lega di competenza, secondo quanto disposto al precedente punto 15. Per le società la contabilizzazione avviene sempre all'avveramento della condizione sospensiva.

I saldi passivi annuali o pluriennali conseguenti all'attuazione dell'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva inserito negli accordi stipulati tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, devono essere obbligatoriamente assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 17, eventualmente anche in combinazione tra loro, da prestarsi alla LNPA o alla LNPNB:

(a) entro il primo termine successivo alla data di chiusura della finestra invernale di mercato, fissato annualmente dal Consiglio Federale per la effettuazione degli adempimenti relativi alla copertura dei medesimi saldi, se la condizione sospensiva apposta all'obbligo di cui all'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF si è verificata prima dell'apertura della finestra invernale di mercato, ovvero;

(b) entro il termine del 30 giugno della stagione sportiva in corso al momento del verificarsi della suddetta condizione sospensiva, se quest'ultima interviene durante o dopo la finestra invernale di mercato. È ammesso diverso accordo scritto fra le parti, da depositarsi in Lega, che preveda la prestazione delle suddette garanzie entro il primo termine successivo al suddetto 30 giugno, fissato annualmente dal Consiglio Federale, per le società di Serie A e per le società di Serie B, al fine di effettuare gli adempimenti relativi alla copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali.

17. Garanzie

Le garanzie richiamate ai precedenti punti 15 e 16, dirette a garantire il funzionamento della compensazione finanziaria dei saldi attivi e passivi delle operazioni di trasferimento calciatori dalle diverse società, dovranno essere le seguenti:

a) fideiussione bancaria per le società di Serie A e di Serie B o garanzia bancaria a prima richiesta per le società di Serie C, rilasciate da Banche che figurino nell'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, secondo i modelli conformi a quelli predisposti, e pubblicati, dalle Leghe di appartenenza;

b) polizza fideiussoria assicurativa per le società di Serie A, di Serie B e di Serie C emessa secondo il modello conforme a quello predisposto, e pubblicato, dalla Lega di appartenenza.

b.1) Per le società di Serie A, la polizza fideiussoria assicurativa deve essere emessa da impresa di assicurazione iscritta nell'Albo IVASS ed autorizzata all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private:

- con un rating minimo A3 se accertato dalla *Moody's* o A- se accertato da Standards & Poor's o A- se accertato da Fitch, o "Good" se accertato dall'agenzia A.M. Best Rating o rating di pari valore se accertato da altre Agenzie globali; ovvero
- con un rating minimo Baa3 se accertato dalla *Moody's* o BBB se accertato da Standards & Poor's o da Fitch e a condizione che l'impresa di assicurazione possieda un volume premi complessivo nei rami danni non inferiore ad Euro 1.000.000.000,00 e abbia un patrimonio netto non inferiore a Euro 2.000.000.000,00.

L'impresa di assicurazione deve avere sede stabile in Italia ed essere soggetta al controllo di solvibilità dell'Autorità di Vigilanza Italiana.

b.2) Per le società di Serie B e di Serie C, la polizza fideiussoria assicurativa deve essere emessa da società assicurative che:

- siano iscritte nell'Albo IVASS;
- siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private;
- abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da *Moody's* o BBB se accertato da *Standard & Poor's* o BBB se accertato da *Fitch* ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla

società emittente la fideiussione;

- in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da *Moody's* o A- se accertato da *Standards & Poor's* o A- se accertato da *Fitch* ovvero "Good" se accertato dall'agenzia *A.M. Best Rating*. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione.

L'impresa di assicurazione deve avere sede stabile in Italia ed essere soggetta al controllo di solvibilità dell'Autorità di Vigilanza Italiana.

c) In alternativa alle garanzie di cui alle superiori lettere a), b) le società di Serie B e di Serie C possono costituire un deposito a garanzia (c.d. escrow account), presso banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia o presso società soggette ad attività di direzione e coordinamento da parte di banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, depositando presso le Leghe, l'originale del deposito a garanzia a favore delle medesime.

Nel caso in cui il deposito a garanzia sia stato sottoscritto digitalmente, le società dovranno depositare lo stesso, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.

Il modello tipo del deposito a garanzia sarà reso noto dalla FIGC con separata comunicazione. L'accettazione del deposito a garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche e l'escrow agent.

L'accettazione delle garanzie è, in ogni caso, subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche e l'ente emittente.

La fideiussione bancaria o, nelle ipotesi di cui alla precedente lett. b), la polizza fideiussoria assicurativa emessa da impresa di assicurazione avente i requisiti ivi previsti, dovrà riportare esplicita dichiarazione della Banca o della impresa di assicurazione di rinuncia alla escussione preventiva della Società ed esplicita dichiarazione di rinuncia alla opponibilità al creditore garantito delle eccezioni di cui all'art. 1945 del codice civile, nonché, per le società di Serie B e di Serie C, qualora la fideiussione sia bancaria, dichiarazione di rinuncia alla surroga ed al regresso nei confronti della società, mentre qualora la garanzia sia assicurativa, dovrà consentirsi alla garante di richiedere controgaranzie a soggetti diversi dalla società nei confronti dei quali avrà diritto di regresso e/o surroga.

Inoltre, le sole Società di Serie A potranno utilizzare, in alternativa o congiuntamente alle altre forme di garanzia sopra previste, la cessione - da realizzarsi secondo il modello e le modalità conformi a quelli predisposti dalla medesima LNPA - dei crediti, della sola stagione sportiva in corso, a seguito della vendita centralizzata dei diritti audiovisivi e non altrimenti vincolati.

Non sarà in alcun modo possibile utilizzare i saldi attivi di annualità successive a quelle in compensazione a copertura dei saldi passivi di annualità precedenti.

Per i debiti della Società pagati alla banca o alla impresa di assicurazione dai soci o amministratori a seguito dell'escussione della garanzia da loro prestata, la Società, in contropartita della riduzione del debito per le operazioni di trasferimento, iscriverà per pari importo un debito postergato ed infruttifero nei confronti dei soci o amministratori escussi dal Garante.

18. Sanzioni

Fatta salva ogni norma federale applicabile in materia, nei casi in cui non siano state rispettate le presenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi che una società ponga in essere atti in contrasto con le norme di controllo emanate, sono previste le seguenti sanzioni:

a) per la partecipazione a gare ufficiali di calciatori in un periodo precedente a quello ammesso dalla presente normativa, si applica l'art. 10 punto 6, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo nei casi in cui si debba applicare l'art. 39 delle NOIF e nei limiti dello stesso articolo;

b) le società che, pur risultando inibite ad acquistare diritti onerosi sulle prestazioni sportive dei calciatori o costituire rapporti con calciatori professionisti o “Giovani di Serie” dai quali derivino comunque obbligazioni di natura patrimoniale, pongono ugualmente in essere tali rapporti, vengono deferite per violazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, ed inoltre sono soggette alle previsioni di intervento ai sensi delle vigenti previsioni legislative;

c) la mancata esecutività dei contratti e/o la mancata prestazione delle garanzie nei termini previsti dal presente Comunicato Ufficiale, direttamente imputabili ad una società, costituisce per la medesima violazione dei divieti e dei doveri previsti dall’art. 31, comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva e comporta l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2025/2026;

d) le società che, per la mancata copertura nei termini previsti delle esposizioni contratte, non ricevono il visto di esecutività sono soggette da parte del tesserato e, nel caso di trasferimento o cessione di contratto, da parte della società di provenienza, ad azioni - da esperire presso l’organo federale competente a mezzo regolare ricorso - per il riconoscimento di un equo indennizzo a fronte dell’inadempienza verificatasi.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 264/A

Il Consiglio Federale

- ravvista la necessità di integrare il Comunicato Ufficiale n. 136/A del 20 dicembre 2024;
- visti i Comunicati Ufficiali nn. 274/A e 275/A del 29 giugno 2024, che prevedevano l'introduzione, entro il 31 dicembre 2024, di termini e modalità per la riconferma dei/delle calciatori/calciatrici "Giovani di Serie", con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2025;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di stabilire il periodo dal'11 giugno 2025 al 25 giugno 2025 per la riconferma, da parte delle società già titolari del tesseramento, dei/delle calciatori/calciatrici "**Giovani**" e "Giovani di Serie", in scadenza al 30 giugno 2025, al fine di acquisire ovvero riacquisire lo status di "Giovani di Serie".

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dai citati Comunicati Ufficiali per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 265/A

Il Consiglio Federale

- ravvista la necessità di integrare il Comunicato Ufficiale n. 137/A del 20 dicembre 2024;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 278/A del 29 giugno 2024, che prevedeva l'introduzione, entro il 31 dicembre 2024, di termini e modalità per la riconferma delle calciatrici "Giovani Dilettanti", con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2025;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di stabilire il periodo dal 1° giugno 2025 al 25 giugno 2025 per la riconferma, da parte delle società già titolari del tesseramento, delle calciatrici "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "non professioniste", in scadenza al 30 giugno 2025.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dai citati Comunicati Ufficiali per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
00187 ROMA - VIA CAMPANIA, 47
Stagione Sportiva 2024 - 2025

COMUNICATO UFFICIALE N° 129/SGS del 06 Maggio 2025

TORNEO U13 FUTSAL ELITE 2024/2025

*Attività Nazionale Giovanile di Calcio a Cinque
Under 13*

COMPOSIZIONE GRUPPI 3^FASE

Le 9 società qualificate dalla 2^ fase saranno suddivise in 3 gruppi da 3 squadre ciascuno così composti che si incontreranno in giornata unica nelle date, orari e luoghi di seguito indicati:

Gruppo 1 Pilota Lombardia

SSD L84

ASD CALCIO CANEGRATE

LIVENTINAOPITERGINA NEXT

Domenica 11 maggio 2025 dalle ore 11.30 presso il palazzetto dello sport di Bulciago, Via Don Luigi Guanella, 12, Bulciago (LC)

Gruppo 2 Pilota Lazio

ASD FENICE ACADEMY

POL. QUARTU CALCIO A 5

ASD SS ROMULEA

Domenica 18 maggio 2025 dalle ore 14.00 presso il Palazzo dello Sport Gino Cesaroni, Piazzale G. Cesaroni, Genzano di Roma (RM)

Gruppo 3 Pilota Calabria

ASD LYKOS POTENZA

ASD BULLDOG CAPURSO

SSD FAIR PLAY MESSINA

Sabato 17 maggio 2025 dalle ore 14:30 presso impianto Sportivo PalaPirossigeno, Via Parigi, 12, Quattromiglia (CS)

Le società vincitrici dovranno essere comunicate al settore giovanile entro il 19/05/2025

La vincente di ciascun gruppo accede alla fase finale Nazionale prevista l'8 maggio presso il Carisport di Cesena.

Orari e modalità di svolgimento della fase finale Nazionale saranno oggetto di apposito comunicato Ufficiale

Pubblicato in Roma il 06/05/2025

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA - VIA CAMPANIA 47

Stagione Sportiva 2024 - 2025

COMUNICATO UFFICIALE N° 130 SGS del 06/05/2025

UNDER 12 FEMMINILE 2024/2025

TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO

FASI INTERREGIONALI

FASI INTERREGIONALI

PRIMA FASE INTERREGIONALE

Come stabilito dal CU n. 66/SGS del 02/11/2024 di seguito si riportano le squadre che hanno acquisito il diritto di partecipare alla 1° Fase Interregionale e le società vincenti del Gruppo 13 e del Gruppo 14 che hanno avuto accesso diretto alla 2° Fase Interregionale.

- Le società che si classificheranno ai primi 2 posti in graduatoria dal gruppo A al gruppo F accederanno alla 2° Fase Interregionale
- Le società che si classificheranno al primo posto della graduatoria dei gruppi G ed H accederanno alla 2° Fase Interregionale

Di seguito la composizione dei gruppi e le sedi di svolgimento della prima fase interregionale:

Gruppo A Regione Pilota Liguria

JUVENTUS FC

A.S.D ACCADEMIA TORINO CALCIO

GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A.

UC SAMPDORIA

Sabato 10 maggio alle ore 11.00 presso lo stadio Broccardi, Via Garibotti, 25, Santa Margherita Ligure (GE)

Gruppo B Regione Pilota Lombardia

TORINO FOOTBALL CLUB

A.S.D. ACADEMY PRO VERCELLI

FC INTERNAZIONALE MILANO SPA

ATALANTA B.C. SRL

Domenica 11 maggio dalle ore 14.30 presso il Campo Sportivo di Basiglio Via Salvo D'acquisto 7, Basiglio (MI)

Gruppo C Regione Pilota Veneto

AC MILAN SPA

ASD CALCIO PADOVA FEMMINILE

ASV MILLAND

A.S.D. U.P.C. TAVAGNACCO

Domenica 11 maggio ore 15.30 presso lo Stadio Comunale "L.Todeschini" via Roma 4, Zevio (VR)

Gruppo D Regione Pilota Emilia Romagna

TREVISO WOMEN SSD ARL

U.S. SASSUOLO CALCIO SRL

BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A.

S.S.D. ACF CALCIO F. AREZZO SRL

Domenica 11 maggio ore 15.00 presso il CFT di Corticella (BO), Via Shakespeare 33, Bologna

Gruppo E Regione Pilota Toscana

PARMA CALCIO 1913

ACF FIORENTINA SRL

UNDER 12 FEMMINILE 2024/2025

TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO

UNDER 12 FEMMINILE

TAU CALCIOALTOPASCIO SSD A RL
TERNANA WOMEN S.S.D.

Sabato 10 maggio le ore 15.00 presso Campo Sportivo Bruno Chiavacci, via del Purgatorio 81A, Prato

Gruppo F Regione Pilota Lazio

CF MACERATESE

A.S. ROMA SRL

ROMA CALCIO FEMMINILE

S.S. LAZIO WOMEN ARL 2015

Sabato 10 maggio dalle ore 14:30 presso il C.S. Physical Village, Via Federico Turano, 44, Roma

Gruppo G Regione Pilota Campania

ASD SCUOLA CALCIO SPES

ASD ACADEMY ABATESE 2021

NAPOLI FEMMINILE SRL

Sabato 10 maggio dalle ore 9.30 presso il "C.S. S. Michele" Via Carafa, Pomigliano d'Arco (NA)

Gruppo H Regione Pilota Puglia

SSC BARI S.P.A.

SSD WOMEN LECCE ARL

A.S.D. PINK SPORT TIME

Fase già svolta. Accede alla fase finale la società SSD WOMEN LECCE ARL

SECONDA FASE INTERREGIONALE

Le 16 società (14 dalla prima fase interregionale e le due ammesse di diritto) che parteciperanno alla seconda fase Interregionale saranno suddivise in 4 gruppi da 4 squadre ciascuno.

- Le società vincitrici che hanno acquisito il diritto di partecipare alla 2° Fase Interregionale dovranno essere comunicate al Settore Giovanile e Scolastico entro il 12/05/2025
- Le gare della 2ª Fase Interregionale saranno previste nel weekend del 24-25/05/2025, con suddivisione dei gruppi come indicato di seguito
- Le società che si classificheranno al primo posto della graduatoria di ciascun gruppo accederanno alla Fase Finale Nazionale
- La Fase Finale Nazionale è prevista nel mese di giugno nel contesto del XIV Grassroots Festival 2025.

Gruppo 1 Comitato Pilota Piemonte-V.Aosta

Le due qualificate del gruppo A

Le due qualificate del gruppo B

Sabato 24 maggio dalle ore 9:30 presso la Società A.S.D. MAPPANESE, via Galvani, 48, Mappano (TO)

Gruppo 2 Comitato Pilota Lombardia

Le due qualificate del gruppo C

Le due qualificate del gruppo D

Domenica 25 maggio dalle ore 14.30 presso lo Stadio San Pietro "Ugo Lusetti", Via Lonato, 14, Castiglione delle Stiviere (MN)

UNDER 12 FEMMINILE 2024/2025

TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO

UNDER 12 FEMMINILE

Gruppo 3 Comitato Pilota Lazio

Le due qualificate del gruppo E

Le due qualificate del gruppo F

Data e sede da definire

Gruppo 4 Comitato Pilota Calabria

Qualificata gruppo G

SSD WOMEN LECCE ARL

SSD SEGATO ARL

PALERMO FOOTBALL CLUB SPA

Domenica 25 maggio presso il CFT di Catanzaro, via Contessa Clemenza, 1, Catanzaro

Le modalità di svolgimento della Prima Fase Interregionale seguiranno le stesse utilizzate nelle fasi precedenti, con i confronti in superiorità ed inferiorità numerica 5vs5 e 4vs4.

Nella Seconda Fase Interregionale e nella Fase Nazionale i confronti si disputeranno utilizzando la formula delle multipartite, le cui modalità di svolgimento saranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale.

Per esigenze organizzative, le date dei quadrangolari/triangolari della prima e dei quadrangolari della seconda fase interregionale indicate nel presente regolamento potranno subire variazioni. Eventuali modifiche saranno comunicate tramite apposito Comunicato Ufficiale.

FASE FINALE NAZIONALE

Le prime classificate di ciascun gruppo della 2^a Fase Interregionale accederanno alla fase finale Nazionale in programma il 14 e 15 giugno 2025 in occasione del XIV Grassroots Festival.

Modalità di svolgimento e Regolamento della Fase Finale Nazionale saranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale.

Pubblicato in Roma il 06/05/2025

IL SEGRETARIO

Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE

Vito Tisci



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
00187 ROMA - VIA CAMPANIA, 47
Stagione Sportiva 2024 - 2025

COMUNICATO UFFICIALE N° 131/SGS del 06/05/2025

ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE 2024/2025

*ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A NOVE
UNDER 13*

2[^] FASE INTERREGIONALE



ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE 2024/2025

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A NOVE

2^ FASE INTERREGIONALE

Le 16 squadre vincenti di ciascun gruppo della 1° fase Interregionale sono state suddivise in 4 gruppi da 4 squadre. **Le prime classificate di ogni gruppo accedono alla fase finale Nazionale.** I raggruppamenti si svolgeranno nelle modalità e nelle date di seguito indicate:

Gruppo A 11 Maggio 2025 Comitato Pilota Lombardia

1. ASD ACCADEMIA PAVESE
2. ASD ALGHERO
3. GENOA CRICKET & F.C
4. FC JUVENTUS S.P.A.

Domenica 11 maggio ore 14.30 presso il Centro Sportivo di via Monte Amiata, 34, Rozzano (MI)

Gruppo B 10 maggio 2025 Comitato Pilota Veneto

1. ASD MORI S. STEFANO
2. CALCIO MONTEBELLUNA S.R.L.
3. LIVENTINAOPITERGINA NEXTG
4. TAU CALCIO ALTOPASCIO SSDARL

Sabato 10 maggio ore 15.00 presso il Campo Sportivo Noventa Calcio, via Roma, Noventa Padovana (PD)

Gruppo C 18 maggio 2025 Comitato Pilota Emilia Romagna

1. SS SANPAIMOLA
2. SANFA CALCIO ASD
3. NUOVA TOR TRE TESTE
4. AGORA' LATINA POL.

Domenica 18 maggio ore 14.00 presso lo Stadio Giorgio Calbi, Via del Partigiano 4, Cattolica (RN)

Gruppo D 18 maggio 2025 Comitato Pilota Calabria

1. ACSD ETRA BARLETTA 2008
2. VIRTUS FRANCAVILLA
3. REAL CASAREA ASD
4. ASD ACADEMY PANORMUS

Domenica 18 maggio ore 09.30 presso il CFT di Catanzaro, Via Contessa Clemenza, 1, Catanzaro (CZ)

FINALE NAZIONALE

La Fase Finale Nazionale è prevista il 30/31 Maggio 2025 presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (PI)

Le Modalità di svolgimento della fase finale Nazionale saranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale.

I costi di trasporto, vitto e alloggio per i 18 atleti e i 4 membri dello staff delle squadre partecipanti alla fase finale nazionale del Torneo saranno a carico del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.



ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE 2024/2025

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A NOVE

REGOLAMENTO GENERALE FASE INTERREGIONALE

Identificazione dei calciatori

I Dirigenti Arbitri, (che devono essere muniti di fischietto proprio), dovranno controllare prima dell'inizio che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara, come previsto dall'Art. 71 delle N.O.I.F. "identificazione dei calciatori"

Giustizia sportiva

La disciplina del torneo viene affidata al Giudice Sportivo competente sul territorio. I Referti gara devono essere inviati agli organi competenti entro le 24 ore successive alla gara. Secondo quanto previsto dal regolamento della competizione le ammonizioni che non comportino squalifica, vengono azzerate al termine di ciascuna fase del Torneo e quindi prima delle Fasi Interregionali e prima della Fase Finale Nazionale.

Arbitraggio delle Gare

Le partite saranno arbitrate da Dirigenti arbitri regolarmente tesserati F.I.G.C delle società partecipanti

Saluti

Sia all'inizio che al termine di ogni incontro i partecipanti alla gara dovranno salutarsi fra loro schierandosi a centrocampo insieme all'arbitro o al dirigente/arbitro.

REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO

Art. 1 - Il campo di gioco

Nelle modalità **9vs9** le dimensioni del terreno di gioco saranno comprese tra i seguenti valori:

Lunghezza:	misure minime 60 mt.	misure massime	75 mt.
Larghezza:	misure minime 40 mt.	misure massime	50 mt.

La dimensione dell'Area di Rigore è delle seguenti valori:

Lunghezza:	16,50 mt.
Larghezza:	33 mt.

Calcio di rigore: 9 metri

Distanza della barriera: 7 metri

Le dimensioni delle porte saranno comprese tra i seguenti valori: 6 x 2 metri.

Nelle modalità **7vs7** le dimensioni del terreno di gioco saranno comprese tra i seguenti valori:

Lunghezza:	60 mt.
Larghezza:	40 mt.

La dimensione dell'Area di Rigore è delle seguenti valori:

Lunghezza:	11 mt.
Larghezza:	22 mt.

Calcio di rigore 9 metri

Distanza della barriera 7 metri



ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE 2024/2025

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A NOVE

Le dimensioni delle porte saranno comprese tra i seguenti valori: 6 x 2 metri.

Art. 2 - Pallone

Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero "4".

Art. 3 - Modalità di svolgimento e durata delle gare

Sia nelle gare 9vs9 che nelle gare 7vs7 il fuorigioco sarà applicato coincidente con la linea del limite dell'area di rigore.

La regola relativa al 'retropassaggio al Portiere' verrà applicata integralmente, come previsto nel Regolamento del Giuoco del Calcio, per cui il portiere, ad esempio, non può raccogliere la palla con le mani a seguito di un passaggio effettuato con i piedi da un compagno di squadra.

La Rimessa dal fondo dovrà essere effettuata con palla a terra all'interno dell'area di rigore. È concesso il rinvio del portiere.

Le squadre del raggruppamento si incontreranno tra loro con gare di sola andata
Le squadre si confronteranno in **Gare 9 vs 9** e in **Gare 7 vs 7**

Le gare 9 vs 9 si svolgeranno in 3 tempi da 10 minuti ciascuno.

Le gare 7 vs 7, in contemporanea a quelle 9vs9, si svolgeranno in 3 tempi da 10 minuti ciascuno.

Art. 4 - Partecipazione e Sostituzione dei giocatori

Tenendo conto del principio di partecipazione dei giovani calciatori alle gare e della modalità delle multi-partite utilizzata per l'occasione, di seguito si indicano i riferimenti regolamentari utilizzati per regolare la partecipazione dei giovani calciatori e le eventuali sostituzioni.

Durante il primo tempo di gioco ciascuna squadra disputerà una gara 9c9 ed una gara 7c7 in contemporanea.

Nelle gare 9c9 non sono previste sostituzioni, se non per validi motivi di salute.

Nelle gare 7c7, vengono utilizzati i restanti 9 giocatori, di cui 7 scendono in campo e 2 restano a disposizione. I 2 giocatori a disposizione dovranno essere schierati in campo a metà tempo (dopo 5'). Nel secondo tempo le squadre invertiranno il campo di gioco (chi ha giocato il 9c9 va a giocare il 7c7, e viceversa).

Anche nel secondo tempo le sostituzioni vengono regolamentate come descritto per quanto riguarda il primo tempo.

Nel terzo tempo sarà possibile schierare le squadre nel 9c9 e nel 7c7 modificando le formazioni. Le sostituzioni con i 2 giocatori a disposizione potranno essere effettuate sia nel 9c9 che nel 7c7, senza limitazione, purché le sostituzioni vengano effettuate a gioco fermo.

Art. 5 - Punteggi e classifiche

In linea con i principi pedagogici che sostengono la formulazione delle graduatorie, di seguito si indicano i parametri che verranno considerati per la formulazione delle graduatorie stesse.

La “GRADUATORIA DI MERITO/CLASSIFICA” finale sarà data dalla somma dei punteggi **C e D**

A) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “GARA 9 VS 9”

Il risultato della “GARA 9 VS 9” nasce dalla somma dei risultati dei 3 tempi: quindi ogni tempo non costituisce gara a sé, ma “mini-gara”. Per le diverse combinazioni del risultato finale, si prenda ad esempio la tabella esemplificativa riportata qui di seguito:

<u>Combinazione risultati</u>	<u>Punteggio GARA</u>
Pareggio in tutti e tre i tempi della gara: risultato finale	3-3
Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre:	3-1
Un tempo in pareggio e un tempo vinto da ciascuna delle due squadre:	2-2
Due tempi in pareggio e un tempo vinto da una delle due squadre:	3-2
Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi:	3-0

B) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “GARA 7 VS 7”

Come per la “Gara 9 vs 9”, il risultato della “GARA 7 VS 7” nasce dalla somma dei risultati dei 3 tempi: quindi ogni tempo non costituisce gara a sé, ma “mini-gara”. Per le diverse combinazioni del risultato finale, si prenda ad esempio la tabella esemplificativa riportata qui di seguito:

<u>Combinazione risultati</u>	<u>Punteggio GARA</u>
Pareggio in tutte tre le gare svolte in contemporanea:	3-3
Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre:	3-1
Un tempo in pareggio e un tempo vinto da ciascuna delle due squadre:	2-2
Due tempi in pareggio e un tempo vinto da una delle due squadre:	3-2
Vittoria della stessa squadra in tutte e due le gare 7 vs 7:	3-0

C) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “INCONTRO”

Il risultato complessivo dell’“INCONTRO” è determinato dalla somma dei risultati dei tempi di gioco 9vs9 e 7vs7, determinando il **RISULTATO FINALE**, a seguito del quale, in ogni incontro vengono assegnati i seguenti punti:

- 3 punti in caso di vittoria
- 1 punto in caso di parità
- 0 punti in caso di sconfitta



ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE 2024/2025

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A NOVE

D) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “BONUS”

Per il punteggio “BONUS” valgono i seguenti parametri che aggiunti ai punti ottenuti a seguito dei risultati della gara, andranno a contribuire alla determinazione delle classifiche finali per l’accesso alle successive fasi previste.

PUNTEGGIO “BONUS”	PUNTI
Squadra Esordienti con almeno 18 giocatori in distinta gara	2 per ciascuna gara
Squadra Esordienti con almeno 16 giocatori in distinta gara	1 per ciascuna gara
Partecipazione alla gara di almeno 3 bambine (farà fede il referto arbitrale sottoscritto dai dirigenti delle società coinvolte in ciascun incontro, utilizzate secondo quanto previsto dal regolamento)	1 per ciascuna gara

Nel caso in cui due o più squadre terminino il girone con lo stesso numero di punti, verranno considerati i criteri in ordine elencati:

1. Esito degli incontri diretti delle gare 9vs9 (risultato dei 3 tempi di gioco)
2. Esito degli incontri diretti delle gare 7vs7 (risultato dei 3 tempi di gioco)
3. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “BONUS”
4. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “FAIR PLAY”
5. Sorteggio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento del Giuoco del Calcio, al Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 07/07/2023 e a sue successive Circolari esplicative inerenti le modalità di svolgimento delle gare nelle categorie dell’attività di base.

Publicato in Roma il 06/05/2025

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

evolution
programme

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Stagione Sportiva 2024 - 2025

COMUNICATO UFFICIALE n.133 SGS DEL 07/05/2025

Si comunica di seguito l'aggiornamento della lista dei calciatori convocati presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (PI) dal 9 all'11 maggio 2025 nell'ambito delle attività del programma tecnico di sviluppo riservato agli atleti Under 14:

Cognome	Nome	Club
Abbruzzese	Luigi	ASD Blue Devils
Angelini	Gabriele	FC SSD Palazzolo 1913 AC SSDARL
Asante	Stephen	Red Tigers 1957
Belmondo	Riccardo	FCD Enotria 1908 SSDARL
Bonino	Samuele	AC Prato SSDARL
Bottan	Nicolas	Accademia Internazionale
Breglia	Riccardo	ASD Giancarlo Vindice Calcio
Buoncammino	Gabriele	SSDARL Academy Pasquale Foggia
Cannioto	Alessandro	Con Paolo Nelli ASDC
Capristo	Andrea Francesco	ASD Real Casarea
Carrassi	Carlo Nicolò	ASD Nick Calcio Bari
Clima	Lorenzo	ACD Campodarsego
Coccia	Alessandro	GSD Nuova Tor Tre Teste
Coghi	Filippo	ASD Roverbellese
Coroneo	Daniele	Urbetevere Calcio
Cristini	Tommaso	SSD SRL Virtus Ciserano Bergamo 1909
D'Aiello	Christian	GSD Nuova Tor Tre Teste
D'Ambrosio	Mattia	SSDARL Varesina Sport CV
Daniotti	Carlo	APC Chions
D'Aprile	Lorenzo	ASD FC Gaetano Bonolis Teramo
Delgado Gudino	Luis Daniel	ASD Comunale Fontanafredda
Dilaora	Gabriel	ASD Real Casarea





FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

evolution
programme

Diofebo	Enzo	Virtus Francavilla Calcio SSDARL
Doneda	Tommaso	SSDRL Virtus Ciserano Bergamo 1909
Esposito	Alessandro	APD SC Victoria Marra
Favazzo	Thomas	ASD Giovanile Centallo 2006
Ferrarese	Mattia	SRL Giovani Cryos
Focarile	Antonio	ASD Pro Sala Football Club
Giovannelli	Alan	SSDARL Tau Calcio Altopascio
Gjergji	David	SSD Ancona Lumignacco
Granvillano	Simone	CBS Scuola Calcio ASD
Guidi	Christian	US Aldini SSDARL
Guiducci	Alessandro	ASD Juventus Club Parma
Iorio	Christian	ASD SC Alessandro Rosina
Iorio	Michele	ASD Real Casarea
Kuqi	Mateo	Pro Sesto 1913 SSD SRL
Laganà	Giona	SSDARL Segato
Langebner	Elias	FCD St. Pauls
Lecca	Riccardo	ASD Pirri
Lenta	Luigi	ASD Micri Calcio
Maffei	Francesco	SSDARL Tau Calcio Altopascio
Marchesich	Federico	ASD San Luigi Calcio
Marchetti	Gabriele	US Sa. Ma. Gor.
Martinelli	Enrico	ASD Real Casarea
Massaro	Mario Pio	ASD Cantera Napoli
Matrisciano	Gabriel	ASD Progetto Giovani 2006
Mereu	Leonardo	ASD Decimo 07
Merlo	Alessandro	Baveno Stresa SSD ARL
Mistretta	Marco	ASD Sanacataldese Calcio
Musella	Paolo	ASD Peluso Academy
Musollino	Thomas	SSDARL Academy Pasquale Foggia
Nastasi	Gabriele	FCD Belice Sport
Ndeki Fyss	Gabryel	SSD Dolomiti Bellunesi ARL
Nocito	Cataldo	ASD Ragazzi Sprint Crispiano
Ottocento	Gabriele	Donatello SSD SRL
Pauletto	Davide	SSDARL Cjarlins Muzane
Pena	Christian	Pro Sesto 1913 SSDSRL





FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

evolution
programme

Piatti	Achille	ASD Calcio Brusaporto
Portuondo	Gian Micheal	GSD Nuova Tor Tre Teste
Proietti	Niccolò	GSD Nuova Tor Tre Teste
Racaniello	Francesco	ASD Wonderful Bari S.Spirito
Ricci	Nicola	SSDARL Imolese Calcio 1919
Romano	Matteo	US Aldini SSDARL
Rustani	Devid	ASD Sant'Angelo
Santarpia	Catello	SSDSRL Virtus Junior Stabia FR
Scalerandi	Simone	FC Morevilla
Sgrò	Tommaso	SSD Dolomiti Bellunesi ARL
Shkira	Alvin	ASD Castiglione del Lago
Siroti	Mattia	ACD SS Maceratese 1922
Sivolella	Piero	SSDARL Vigontina San Paolo
Testi	Matteo	ASD Lastrigiana
Tidula	Denis Andrei	Ivan Castiglia Academy
Touadi	Pierre Edouard	GSD Nuova Tor Tre Teste
Vinella	Antonio	ASD Cosmano Sport Foggia
Zappia	Giuseppe	US Aldini SSDARL

I convocati dovranno trovarsi entro le ore 12.30 di venerdì 9 maggio presso il CPO di Tirrenia, Vione del Vannini, snc, 56128 Tirrenia (PI).





FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

evolution
programme

PROGRAMMA GARE

Venerdì 09/05

Dalle ore 15:45 Ingresso pubblico

Ore 16:30 Cerimonia di apertura (Campo 4)

Ore 17:00 Inizio attività (campi 3 e 4)

Ore 19:00 Termine attività

Sabato 10/05

Ore 16:15 Ingresso pubblico

Ore 17:00 Inizio attività (campi 3 e 4)

Ore 19:30 Termine attività

Domenica 11/05

Ore 08:30 Ingresso pubblico

Ore 09:15 Inizio attività (Campi 3 e 4) - Finale 1°, 2° posto e finale 3°, 4° e 5° posto

Ore 11:45 Termine attività

A seguire: cerimonia di premiazione (Campo 4)

Il programma potrebbe subire delle variazioni sulla base di necessità logistico-organizzative

Si comunica che l'accesso degli spettatori e delle spettatrici al CPO di Tirrenia dovrà avvenire dall'entrata principale.

L'ingresso è gratuito ma è necessario compilare il form presente al [seguinte link](#). Al desk posizionato all'ingresso sarà necessario fornire il nominativo utilizzato in fase di registrazione.

Gli accrediti possono essere richiesti per una o più giornate di gara. Compilando il form e accedendo all'impianto si conferma di aver preso visione delle regole di comportamento dell'evento e ci si impegna a rispettare integralmente tutte le indicazioni in esse contenute così come tutte le indicazioni fornite dall'organizzazione dell'evento.

Il form dovrà essere compilato entro le ore 22 dell'8 maggio 2025. Oltre tale data non sarà più possibile richiedere gli accrediti e sarà necessario effettuare una procedura di registrazione *in loco*. La priorità negli accessi verrà riservata alle persone che hanno completato la procedura di registrazione online attraverso la compilazione del form.

IMPORTANTE

- Non è in nessun caso possibile accedere al CPO con animali domestici di qualsiasi taglia.
- L'ingresso per gli spettatori si trova in Vione del Vannini, snc, Tirrenia (PI)
- Non è possibile accedere al parcheggio interno del CPO in auto, è quindi necessario parcheggiare all'esterno dell'impianto;





FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

evolution
programme

- Nel rispetto delle procedure di tutela dei minorenni definite da FIGC-SGS e con l'obiettivo di garantire un ambiente sereno e sicuro, nell'inviare il form confermerete di aver letto le regole di comportamento dell'evento, di condividerlo e di impegnarvi a rispettarlo (Vedi allegato)
- Non sarà possibile rimanere all'interno del Centro al termine delle gare: tutti gli spettatori e tutte le spettatrici saranno invitati/e a lasciare l'impianto.
- Non è in nessun caso possibile accedere al terreno di gioco di nessuno dei campi presso cui si svolgerà l'attività. Questa indicazione è valida anche per la cerimonia di premiazione.
- Alcuni dei campi sui quali si svolgeranno le gare sono provvisti di una tribuna che potrà essere occupata dagli spettatori e dalle spettatrici mentre altri campi non presentano una tribuna con posti a sedere; il pubblico potrà tuttavia disporsi lungo il perimetro del campo, dietro alla staccionata. Vi chiediamo il massimo rispetto dell'indicazione di occupare soltanto gli spazi designati e nel seguire le indicazioni dello staff.
- L'organizzazione si riserva di allontanare eventuali spettatori e spettatrici che non dovessero rispettare le norme e le indicazioni fornite, comprese quelle relative alla tutela dei minorenni e compromettere il regolare svolgimento delle gare e dell'evento.

Publicato in Roma il 7 maggio 2025

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

evolution
programme

REGOLE DI COMPORTAMENTO PUBBLICO

FINALE TORNEO EVOLUTION PROGRAMME

CPO DI TIRRENIA 9-11 MAGGIO 2025

Le regole di comportamento di condotta sono uno strumento importante in quanto riflettono i valori e la cultura di un'organizzazione/di una società e definiscono i comportamenti da tenere in base al ruolo di ciascun soggetto impegnato nelle attività.

Le regole di comportamento sono per questo molto più di un elenco di ciò che si deve o non si deve fare: rappresentano un'assunzione di responsabilità che sancisce l'impegno nella tutela dei minorenni e nella creazione di un ambiente sicuro per la pratica sportiva.

Attraverso la condivisione e l'impegno al rispetto delle regole di comportamento si fanno propri i principi e i valori dell'organizzazione/della società facendosene ambasciatore e promotore.

Le regole riportate di seguito sono state predisposte per il seguente evento: **Finale del Torneo Evolution Programme 2025** e sono destinate al **Pubblico** della manifestazione e agli ospiti coinvolti. Il documento tiene conto delle specificità dell'evento.

Come parte del pubblico della manifestazione sei chiamato in prima persona a contribuire allo sviluppo di un ambiente sicuro, positivo e stimolante, creando un'atmosfera in cui i giovani atleti siano liberi di giocare e divertirsi.

A tal proposito mi impegno a:

- condividere e promuovere i valori e gli obiettivi dell'attività SGS nonché le norme che regolano l'attività FIGC-SGS
- partecipare con entusiasmo alle attività proposte e supportare i giovani calciatori a prescindere dal risultato delle gare
- cooperare e mostrare rispetto per tutti i soggetti coinvolti nel gioco, siano essi giocatori tecnici o altri membri dello staff, genitori, direttori di gara, ecc.
- incoraggiare il fair play e favorirlo in tutte le circostanze
- accettare le decisioni prese dagli ufficiali di gara, dagli allenatori e da tutti gli altri collaboratori o membri dello staff nell'interesse dei calciatori
- non attuare o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi, da o verso qualsiasi giocatore direttore di gara o qualsiasi altro soggetto coinvolto





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

evolution
programme

- applaudire l'impegno e la partecipazione piuttosto che concentrarsi su prestazioni e risultati;
- non tollerare o incoraggiare alcuna forma di bullismo
- non umiliare o sminuire i giovani calciatori o i loro sforzi nel corso delle gare e non incolpare uno di loro per non aver ottenuto i risultati auspicati
- non sottoporre nessun calciatore ad una punizione che possa essere ricondotta ad un abuso fisico
- rispettare la privacy dei minorenni
- non assumere in nessun caso e in nessuna circostanza atteggiamenti o comportamenti che possano rappresentare una forma di abuso nei confronti del minore o comunque pericolosi per la sua incolumità fisica e morale
- astenersi dall'utilizzo inappropriato dei social media, il che include il non pubblicare fotografie o commenti sui calciatori minorenni attraverso i social media o altri canali (ad esempio Facebook o siti Web) senza il permesso dei minorenni e dei loro genitori o tutori
- esprimere qualsiasi dubbio alla delegata per la tutela dei minorenni con riferimento alla sicurezza e al benessere del proprio figlio o di qualsiasi altro calciatore impegnato nell'evento
- informarsi e aggiornarsi sulle regole e sulle procedure definite in base all'attività/evento, in particolar modo quelle che riguardano la tutela dei minorenni
- rimanere informato su eventuali problemi o segnalazioni relative al proprio figlio, pur nel rispetto di un adeguato trattamento delle informazioni da parte del soggetto preposto
- rispettare le procedure e le indicazioni fornite dall'organizzazione dell'evento per l'accesso al Centro Sportivo

Dichiaro inoltre di essere a conoscenza della presenza della Delegata alla Tutela dei minorenni e dei relativi contatti.

Con l'ingresso presso il CPO si conferma di aver preso visione di tale documento, di conoscerne e dividerne il contenuto e ci si impegna a rispettarlo e farlo rispettare.





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

evolution
programme

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
CENTRO DI SVILUPPO TERRITORIALE
CATANZARO

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, con riferimento all'attività del Centro Federale Territoriale/Centro di Sviluppo territoriale di **CFT/CST CATANZARO** comunica l'elenco dei convocati e delle convocate per il giorno **Lunedì 12 MAGGIO 2025**

Presso il **Centro Tecnico Federale in Via Contessa Clemenza, 1 -88100 CATANZARO**

Orario convocazione: **ORE 14:30**

Orario allenamento: **ORE 15:00**

I calciatori/le calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali, muniti del proprio abbigliamento da gioco per la seduta, parastinchi e borraccia un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio idonee per il tipo di superficie **Erba Sintetica**

Si ricorda che in occasione della prima convocazione della stagione è necessario consegnare allo staff SGS presente presso il centro:

- Copia del certificato medico per l'attività sportiva agonistica **in corso di validità**;
- Dichiarazione liberatoria minorenne firmato dai genitori/tutori (documento allegato alla convocazione)

Per qualsiasi comunicazione è possibile contattare il/la Responsabile Organizzativo/a **Mauro Francesco cell. 3347640964**

In caso di indisponibilità motivata del calciatore/della calciatrice convocato/a, il Club deve darne immediata comunicazione contattando il/la Responsabile Organizzativo/a Regionale **Cft.Catanzaro@gmail.com**

STAFF

Responsabile Tecnico CFT/CST: Corosiniti Francesco

Allenatore/Allenatrice: Fregola Kevin

Allenatore/ Allenatrice: Mirarchi Simone

Preparatore atletico: De Siena Clericuzio Marco

Allenatore dei portieri: Nania Salvatore

Psicologo/a: Froiio Vittoria

Fisioterapista: Eugenio Muzzi





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

evolution
programme

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
CENTRO DI SVILUPPO TERRITORIALE
CATANZARO

CALCIATORI/CALCIATRICI CONVOCATI/E

CATEGORIA: U13

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
LAATAMNI	ZAKARYA	08/01/2012	LAMEZIA TERME
VESCIO	ANTONIO	26/01/2012	LAMEZIA TERME
MERCURY	BRYAN	06/06/2012	LAMEZIA TERME
CUGNETTO	ANTONIO	19/11/2012	LAMEZIA TERME
PALAZZO	GENNARO	04/09/2012	LAMEZIA TERME
GRIMALDI	DOMENICO	14/02/2012	CALCIO LAMEZIA
TROPEA	GIOVANNI	12/12/2012	CALCIO LAMEZIA
PERRI	MATTEO	02/04/2012	CALCIO LAMEZIA
TALARICO	GIOVANNI	08/05/2012	RED DEVILS
VOCI	ANDREA	24/01/2012	RED DEVILS
MARCHIONE	PASQUALE	20/01/2012	SPORTING LAMEZIA
CATRICALA	NICOLA	27/10/2012	DOMENICO ASPRO
PAPASODERO	GIANPAOLO	21/03/2012	DOMENICO ASPRO
COMPAGNONE	DIEGO	13/10/2012	DOMENICO ASPRO
SINOPOLI	GIUSEPPE	24/07/2012	SANTAMARIA
NISTICO	ALESSANDRO	01/01/2012	SANTAMARIA
AQUILA	GABRIEL	30/11/2012	SANTAMRIA





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

evolution
programme

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
CENTRO DI SVILUPPO TERRITORIALE

CATANZARO

CALCIATORI/CALCIATRICI CONVOCATI/E

CATEGORIA: U15F

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
GIGLIOTTI	ILARIA	18/10/2011	PO. LAMEZIA
PARISI	SERINA	10/07/2012	POL. LAMEZIA
PETTINATO	IRENE	09/08/2010	POL. LAMEZIA
FAZZALARO	GIULIA	30/03/2010	DAVOLI ACADEMY
ROMEO	ROSAMARIA	09/11/2010	CATANZARO 1929
FONTANA	ALESSANDRA	19/11/2011	CATANZARO 1929
NUCARO	GINEVRA	28/06/2012	CATANZARO 1929
GIAMPA	GIORGIA	21/06/2010	CATANZARO 1929
MELASI	ELENA	21/04/2010	CATANZARO 1929
CALCAGNO	FRANCESCA	27/09/2010	CATANZARO 1929
SAMA	FRANCESCA	30/07/2010	CATANZARO 1929
LAGROTTERIA	AZZURRA	08/06/2010	CATANZARO 1929
RONDINELLI	MATILDE	22/03/2011	CATANZARO 1929
PALLADINO	ANNA	17/09/2010	CATANZARO 1929
CRITELLI	SOFIA	08/01/2011	CATANZARO 1929

Si convoca gruppo squadra VIGOR CATANZARO, PROMOSPORT CALCIO LAMEZIA (U13) per allenamento congiunto.





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

evolution
programme

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
CENTRO DI SVILUPPO TERRITORIALE
COSENZA

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, con riferimento all'attività del Centro Federale Territoriale/Centro di Sviluppo territoriale di **CFT/CST COSENZA** comunica l'elenco dei convocati e delle convocate per il giorno **Lunedì 12 Maggio 2025**

Presso il **Centro Sportivo Real Cosenza in Viale Magna Grecia, 39 87100 Cosenza**

Orario convocazione: **ORE 14,30**

Orario allenamento: **ORE 15,00**

I calciatori/le calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali, muniti del proprio abbigliamento da gioco per la seduta, parastinchi e borraccia un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio idonee per il tipo di superficie (**Erba Naturale o Erba Sintetica**).

Si ricorda che in occasione della prima convocazione della stagione è necessario consegnare allo staff SGS presente presso il centro:

- Copia del certificato medico per l'attività sportiva agonistica **in corso di validità**;
- Dichiarazione liberatoria minorenni firmata dai genitori/tutori (documento allegato alla convocazione)

Per qualsiasi comunicazione è possibile contattare il/la Responsabile Organizzativo/a **Mazzuca Lucia cell.3290783569**

In caso di indisponibilità motivata del calciatore/della calciatrice convocato/a, il Club deve darne immediata comunicazione contattando il/la Responsabile Organizzativo/a Regionale **cft.cosenza@gmail.com**

STAFF

Responsabile Tecnico CFT/CST: Francesco Ramunno

Allenatore/Allenatrice: Paolo Luigi Chiappetta

Allenatore/Allenatrice: Luca Chianello

Allenatore/Allenatrice: Orazio Costa

Preparatore atletico: Angelo Forestieri

Psicologo/a: Luigi Ferraro

Fisioterapista: Pierfrancesco Cacoza





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

evolution
programme

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
CENTRO DI SVILUPPO TERRITORIALE

COSENZA

CALCIATORI/CALCIATRICI CONVOCATI/E

CATEGORIA: U13M

ALTOMARE	JACOPO	18/11/2012	ASD ROGLIANO 1948
ARGENTO	GIANMARIA	08/06/2012	TAVERNA ACADEMY MONTALTO
AMBROGIO	CLAUDIO	12/09/2012	ASD ROGLIANO 1948
CUPELLO	RENATO	05/05/2012	CESCO SBANO
FUOCO	ALESSIO	21/07/2012	ASD ROGLIANO 1948
GIORNO	MARIO GABRIEL	16/11/2012	PLMMORRONE
GUIDO	MATTIA	29/06/2012	PROCOSENZA
MANNA	FRANCESCO	10/10/2012	PROCOSENZA
NUCCI	FAUSTO	09/10/2012	ASD ROGLIANO 1948
PAFFILE	TOMMASO	27/06/2012	OLIMPICA BISIGNANO
PEPE	MATTIA SALVATORE	08/06/2012	CESCO SBANO
RETROSO	CHRISTIAN LUCANTONIO	13/08/2012	OLIMPICA BISIGNANO
SICILIANO	SAMUELE	29/10/2012	PLMMORRONE
SPADAFORA	ANDREA	19/02/2012	MARCA





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

evolution
programme

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
CENTRO DI SVILUPPO TERRITORIALE

COSENZA

CALCIATORI/CALCIATRICI CONVOCATI/E

CATEGORIA: U14F

ACRI	IRENE	27/07/2011	CUS COSENZA
CASTIGLIONE	ALEJANDRA	06/04/2012	CUS COSENZA
CAVALIERE	HILARY	24/02/2012	CUS COSENZA
DE LUCA	ANNA	28/05/2011	CUS COSENZA
DE STEFANO	MIRIAM	28/11/2012	COSCARIELLO
GUIDO	MICHELA	07/01/2011	OLIMPICA BISIGNANO
LANZILLOTTA	CLARISSA	04/06/2012	CUS COSENZA
MIRABELLI	SERENA	14/09/2011	COSENZA CALCIO
PERRONE	AURORA	01/06/2012	CUS COSENZA
PINTO	MARIKA MARIA	06/06/2012	CUS COSENZA
PONTIERI	AURORA	05/03/2011	CUS COSENZA
QUACECI	AZZURRA	09/05/2012	CUS COSENZA
RAMUNDO	RAMONA	08/06/2011	COSENZA CALCIO
SCALERCIO	ELISABETTA	30/11/2011	CUS COSENZA
SPROVIERO	KAROL LUDOVICA	22/06/2012	CUS COSENZA

SI CONVOCA GRUPPO U13 SQUADRA AST REAL COSENZA E SOCCER MONTALTO

